

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



<i>Elaborato</i>	<i>Tipo / S tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / argomento</i>	Rev. 01
GE GG 00152	SF	AP	Data: 10/05/2011
Centrale\impianto:	GENERALE		
Titolo Elaborato:	CONDIZIONI GENERALI DEGLI APPALTI DI FORNITURE		

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



REV:	DESCRIZIONE DELLE REVISIONI
00	Prima emissione del 22 maggio 2001
01	Revisionata per adeguamento alla normativa vigente

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



I N D I C E

1	RIFERIMENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO SOGIN EX D.LGS. 231/2001	6
2	DEFINIZIONI E NORME GENERALI	7
2.1	DEFINIZIONI	7
2.1	DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI	8
2.2	OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO	8
2.3	QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME	9
2.3.1	Rapporti con altri Operatori economici	11
2.3.2	Riunioni di coordinamento	12
2.4	DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO	12
2.5	ASSICURAZIONI	12
2.6	PRETESE DI TERZI	12
2.7	PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE	13
2.8	RISERVATEZZA	13
2.9	VARIANTI ALL'ORDINE	14
2.9.1	Variazioni apportate da SOGIN	14
2.9.2	Variazioni apportate dall'Operatore Economico	14
3	PROGETTAZIONE (paragrafo applicabile nelle ipotesi di fornitura e montaggio)	15
3.1	PROGETTAZIONE FORNITA DALLA SOGIN	15
3.2	PROGETTAZIONE AFFIDATA ALL'OPERATORE ECONOMICO - PIANI E PROGRAMMI DELLA PROGETTAZIONE	15
3.3	APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DA PARTE DI SOGIN	16
3.3.1	Approvazione del PPP redatto dall'Operatore economico	16
3.3.2	Approvazione degli elaborati	16
3.4	ARCHIVIAZIONE ELABORATI	17
3.5	DOCUMENTAZIONE FINALE	17
4	SUBAPPALTO	17
4.1	RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO PER I SUBAPPALTI	18
5	FABBRICAZIONE IN OFFICINA	19
5.1	PIANI E PROGRAMMI DI OFFICINA	19
5.1.1	Piani e Programmi Generali di Fabbricazione	19
5.1.2	Piani di Controllo Qualità	19
5.2	FABBRICAZIONE E RELATIVE PROVE	20
5.3	SORVEGLIANZA	20
5.3.1	Direttore dell'esecuzione del contratto	21
5.4	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CURA DELL'OPERATORE ECONOMICO	22
5.5	APPONTAMENTO IN OFFICINA (paragrafo applicabile nel caso di fornitura e montaggio)	23
5.6	SPEDIZIONE E CONSEGNA	23
6	TRASPORTO AL CANTIERE	23
6.1	GENERALITÀ	23
6.2	TRASPORTO	24
6.2.1	Trasporto eseguito dall'Operatore economico	24
6.3	DEPOSITO IN MAGAZZINO	24
6.4	SCARICO IN CANTIERE	24
7	ATTIVITÀ DI CANTIERE	25
7.1	GENERALITÀ	25
7.1.1	Rappresentanza della SOGIN	25

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



7.1.2	Rappresentanza dell'Operatore economico	25
7.2	PERSONALE DIPENDENTE DALL'OPERATORE ECONOMICO	26
7.2.1	Generalità	26
7.2.2	Trattamento economico del personale e verifica regolarità contributiva (DURC)	26
7.2.3	Tutela del personale e relative provvidenze	27
7.2.4	Lavoratori somministrati e a progetto	27
7.2.5	Prova degli adempimenti	28
7.3	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI (paragrafo applicabile in caso di fornitura e montaggio)	28
7.3.1	Impianti di cantiere e opere provvisoria	28
7.3.2	Disposizioni dei cantieri	28
7.3.3	Movimentazioni, immagazzinamenti e depositi	29
7.3.4	Soggezioni particolari	29
7.3.5	Custodia	30
7.3.6	Pulizia	30
7.3.7	Ripiegamento dei cantieri	30
7.3.8	incolumità delle persone ed infortuni	31
7.4	ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'	31
7.4.1	Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività della SOGIN.	31
7.4.2	Consegna delle aree	31
7.4.3	Osservazioni dell'Operatore economico in merito alle consegne	32
7.4.4	comunicazioni	32
7.4.5	Constatazioni in contraddittorio	32
7.5	GIORNALE DEI LAVORI	33
7.5.1	Riserve	33
7.5.2	Cauzione	34
7.6	PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI	34
7.7	ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI SOGIN	34
7.8	PIANI E PROGRAMMI DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE	35
7.8.1	Piani e Programmi Generali di Montaggio	35
7.8.2	Piani di Controllo Qualità	35
7.8.3	Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento	35
7.9	MONTAGGIO - APPRONTAMENTO AL PRIMO AVVIAMENTO	35
7.10	PROVE DI FUNZIONAMENTO - APPRONTAMENTO AL FUNZIONAMENTO COMMERCIALE	36
7.11	ESERCIZIO PROVVISORIO	36
7.12	COLLAUDO	36
8	PROGRAMMA CRONOLOGICO	37
8.1	ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' IN FASI	37
8.2	TERMINI CONTRATTUALI	37
8.3	DIFFERIMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI	38
8.4	MODIFICHE AL PROGRAMMA CRONOLOGICO	38
8.5	DIVIETO ALL'OPERATORE ECONOMICO DI SOSPENDERE O RALLENTARE LE ATTIVITA'	38
8.6	ESECUZIONE IN DANNO	39
9	PREZZI CONTRATTUALI	39
9.1	CONDIZIONI AMBIENTALI	39
9.2	REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI	39
9.3	VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI	40
10	CONTABILIZZAZIONE	40
10.1	GENERALITA'	40
10.2	NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE	41
10.2.1	Materiali	41
10.2.2	Opere	41
10.3	CONTABILITA' DEI COMPENSI A MISURA	42

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



10.3.1	Norme contabili	42
10.3.2	Procedura contabile	42
10.4	CONTABILITA' DEI COMPENSI A FORFAIT	42
10.4.1	Norme contabili	42
10.4.2	Procedura contabile	43
10.5	REGOLARITÀ RETRIBUTIVA, CONTRIBUTIVA, PREVIDENZIALE, ASSICURATIVA E FISCALE DELL'OPERATORE ECONOMICO	43
10.6	REGISTRO DI CONTABILITA'	43
10.7	PAGAMENTI IN ACCONTO	43
11	GARANZIE	44
11.1	GARANZIE SULLE PRESTAZIONI	44
11.2	GARANZIE SUL MACCHINARIO	44
12	PENALITA'	45
12.1	PENALITA' PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI	45
12.2	PENALITA' PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI GARANTITE	45
12.3	AMMONTARE MASSIMO COMPLESSIVO DELLE PENALITA'	45
13	SOSPENSIONI	46
14	CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO	46
14.1	CESSIONE DEL CREDITO	46
14.2	CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO	47
15	SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO	47
15.1	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIFFIDA AD ADEMPIERE	47
15.1.1	Risoluzione del contratto	47
15.1.2	Risoluzione per difficoltà di esecuzione	47
15.1.3	Clausola risolutiva espressa	47
15.1.4	Diffida ad adempiere	48
15.1.5	Effetti della risoluzione	48
15.2	RECESSO DAL CONTRATTO	48
15.2.1	Recesso ordinario	48
15.2.2	Ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria dell'Operatore economico	49
16	NORMATIVA ANTIMAFIA E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	49
16.1	ADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI DI LEGGE	49
16.2	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	51
17	ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE	52
18	LEGGE APPLICABILE	52
19	TRATTAMENTO DATI DELL'OPERATORE ECONOMICO	52
	DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO	52

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



1 RIFERIMENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO SOGIN EX D.LGS. 231/2001

SOGIN ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal decreto legislativo 231/2001 (Modello).

Tale Modello è comprensivo di un Codice etico che risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato e predispone principi etici e regole di comportamento.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con il relativo Codice etico sono consultabili all'indirizzo "www.sogin.it".

Il Modello ha l'obiettivo di prevenire specifici reati sia in Italia che all'estero, tra i quali l'indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, concussione, malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico, oltre a prevenire situazioni di conflitto di interesse.

Il Modello prevede che tutti coloro che instaurano rapporti e relazioni con SOGIN debbano assumere un comportamento che non costringa i Dipendenti, gli Amministratori, gli Organi societari o qualsiasi altra persona operante per SOGIN a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed il Codice etico, e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel suddetto Modello in base a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con SOGIN.

In ogni caso, nell'ipotesi che l'Appaltatore, nello svolgimento della propria attività adotti comportamenti non in linea con i principi generali del Codice etico, SOGIN è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

I destinatari del presente documento, in funzione del ruolo assunto da ciascuno, sono responsabili della conformità dei propri comportamenti ai principi espressi dal Codice Etico adottato da SOGIN, nonché della corretta applicazione del documento stesso.

In particolare, il Tutor e gli utilizzatori del presente documento hanno la responsabilità di vigilare sulla corretta modalità di applicazione dello stesso ed, in presenza di eventuali anomalie, suggerire opportune modifiche allo stesso Modello.

Eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Modello e nel Codice Etico (ivi incluse eventuali violazioni di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003), vanno segnalati all'Organismo di Vigilanza indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a:

ORGANISMO DI VIGILANZA SOGIN
c/o SOGIN S.p.A.
Via Torino, 6
00184, Roma

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



È sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi sottoscrive e trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni utili per identificare tali comportamenti difforni.

2 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

2.1 DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

- a) SOGIN S.p.A.: "Società Gestione Impianti Nucleari per azioni";
- b) Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, il quale svolge i compiti ad esso attribuiti dal D.lgs. 81/2008 (cfr. art. 89, lett. b, del D.lgs. 81/2008), che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento (R.d.P.) per la fase di esecuzione;
- c) Responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.lgs. 81/2008 (cfr. art. 89, lett. c, del D.lgs. 81/2008);
- d) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione (cfr. art. 89, lett. d, del D.lgs. 81/2008);
- e) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, (di seguito anche CSP): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.lgs. 81/2008 (cfr. art. 89, lett. e, del D.lgs. 81/2008);
- f) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, (di seguito anche CSE): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.lgs. 81/2008, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato (cfr. art. 89, lett. f, del D.lgs. 81/2008);
- g) Appaltatore (o anche Operatore economico): soggetto, di cui all'elencazione dell'art. 34 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. (di seguito anche "Codice") affidatario dei contratti pubblici, ovvero la persona giuridica o fisica o società di persone o di capitali o altro soggetto giuridicamente rilevante (RTI, Consorzi, GEIE, etc.) che, con la firma del contratto di appalto, si impegna alla realizzazione dei lavori descritti nel contratto medesimo;
- h) Contratto di appalto: l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei lavori appaltati e gli atti allegati ivi espressamente richiamati. Il contratto può essere concluso, a scelta di SOGIN, sotto forma di corrispondenza commerciale (Lettera d'ordine), oppure sotto forma di scrittura privata soggetta agli obblighi sull'imposta di bollo (Convenzione);
- i) Importo presunto d'appalto: somma degli importi relativi ai lavori oggetto dell'appalto calcolati sulla base degli elementi emergenti dai documenti costituenti il contratto;
- j) Impianti di cantiere: tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richiesti per l'esecuzione e la manutenzione delle opere fino al collaudo finale delle opere medesime;
- k) Opere provvisoriale: Tutte le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richieste per consentire l'esecuzione e la manutenzione delle opere fino al collaudo finale delle stesse;

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



- l) CODICE: il D.lgs 12.04.2006 n.163 e, s.m.i., “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE”;
- m) Regolamento d’attuazione: il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione di cui all’art. 5 del codice dei contratti pubblici;
- n) Direttore dell’esecuzione del contratto: colui che provvede al mantenimento dei rapporti con l’Appaltatore, verificando che gli impegni contrattualmente assunti siano assolti in modo efficace e completo, nel rispetto delle leggi e delle previsioni contrattuali ed in accordo con le politiche di SOGIN, in tema di approvvigionamenti, sicurezza e rispetto dell’ambiente (coincidente con la figura del Gestore del contratto);
- o) Collaudatore: tecnico di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi, nominato dal Committente con il compito, ove prescritto, di effettuare il collaudo statico delle opere;
- p) Piano operativo di sicurezza: (di seguito anche POS): il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV del suddetto D.lgs. (cfr. art. 89, lett. h, del D.lgs. 81/2008);
- q) Piano di sicurezza e di coordinamento (di seguito anche PSC): è il documento costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (cfr. art. 100 del D.lgs. 81/2008);
- r) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi (art. 26 del D.lgs. 81/2008);
- s) Protocollo di legalità in materia di appalti (di seguito anche protocollo di legalità): protocollo di impegni sottoscritto fra SOGIN ed i Prefetti delle Province di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli in data 23 marzo 2011, finalizzato a rafforzare il sistema delle cautele antimafia.
- t) Fornitura e montaggio: fornitura di beni o prodotti con relativa posa in opera presso le sedi Sogin.

2.1 DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI

Con riferimento ai documenti allegati al contratto di appalto si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra alcuni di essi, la prevalenza è, di norma, determinata dall’ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati, salve eventuali esplicite deroghe, enunciate per iscritto con preciso riferimento al dato derogato.

2.2 OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO

Quanto forma oggetto dell’ordine deve essere consegnato dall’Operatore economico alla SOGIN e, ove richiesto, montato in opera e collaudato, nonché pronto al normale funzionamento commerciale alle condizioni tutte contenute nell’ordine.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento dell’ordine devono intendersi a completo carico dell’Operatore economico ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della SOGIN.

L’enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell’Operatore economico è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario da parte del Operatore economico assumere obblighi ed oneri non indicati nei suddetti documenti, ma necessari all’espletamento dell’ordine, essi saranno adempiuti in applicazione del paragrafo 9.3.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



2.3 QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

L'Operatore economico, nonché gli eventuali Subappaltatori e terzi, sono obbligati a rispettare tutte le disposizioni legislative nazionali ed internazionali, ad osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità di controllo in materia di contratti di lavoro, di ordine pubblico, fiscali, di controllo e collaudo dei macchinari, delle opere e dei materiali e qualsiasi norma inerente l'appalto e la sua esecuzione.

Pertanto quanto oggetto dell'ordine deve rispondere, nel suo complesso ed in ogni singola parte, a tutte le disposizioni legislative, regolamenti, norme e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti in ciascun momento dell'esecuzione dell'ordine; comunque la fornitura ultimata deve rispondere a tutte le disposizioni vigenti all'atto della consegna.

L'Operatore economico deve curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l'espletamento della fornitura, ad eccezione di quelli che la legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della SOGIN, per i quali, comunque, l'Operatore economico stesso deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione..

Inoltre, le forniture dovranno essere svolte dall'Operatore economico e dai suoi eventuali Subappaltatori e terzi nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e della protezione dell'ambiente dall'inquinamento (di seguito anche "Qualità, Sicurezza e Ambiente"). Si applica l'art. 131 del Codice.

SOGIN intende prevenire l'inquinamento ed i rischi di danni per le persone ed i beni propri e di terzi e richiede al riguardo all'Operatore economico di conformarsi alle prescrizioni in essere presso i propri siti/unità operative, nello svolgimento delle forniture. A tal fine SOGIN fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'Operatore economico.

L'Operatore economico, nonché i propri dipendenti, eventuali subappaltatori e terzi, dichiarano esplicitamente all'atto della stipula del contratto di conoscere e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le suddette normative di legge, nonché quanto previsto dalle procedure e dalle norme radioprotezionistiche adottate presso la Centrale o Impianto SOGIN.

Eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, ritenuti da SOGIN necessari per meglio attuare la propria politica, potranno essere richieste all'Operatore economico secondo quanto specificato nel contratto.

L'Operatore economico assume a proprio carico tutte le spese ed è responsabile per gli eventuali pregiudizi e/o danni che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando SOGIN da ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi.

L'Operatore economico si impegna a fornire a SOGIN il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) e quello degli eventuali Subappaltatori, le misure di prevenzione e protezione relative alle attività di fornitura, nonché le proprie procedure per la gestione degli aspetti ambientali.

L'Operatore Economico si obbliga, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto a SOGIN ogni eventuale incidente, evento o circostanza che possa avere conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e sull'ambiente, segnalando eventuali difformità rispetto ai requisiti richiesti da SOGIN e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente.

L'Operatore economico si impegna altresì a fornire il *reporting* dei dati di Qualità, Sicurezza e Ambiente secondo le modalità e le frequenze richieste da SOGIN.

L' Operatore economico si impegna in ogni caso a:

**Condizioni Generali degli Appalti di
Forniture**

**Elaborato
GE GG 00152**

**Revisione
01**



- a) comunicare a SOGIN i nominativi delle seguenti figure professionali facenti parte del proprio organico previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: datore di lavoro, dirigente, preposto, responsabile del servizio di prevenzione e protezione; nonché i nominativi del personale impiegato.
- b) adempiere al DUVRI, ovvero al PSC e al POS e comunque a tutti i piani e/o alle disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartite da SOGIN, dal Responsabile dei Lavori e/o dal Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008, o dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del titolo I dello stesso decreto legislativo;
- c) adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti ad evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose o all'ambiente e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che gravano sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- d) sospendere, senza richiesta di oneri, la propria attività qualora ciò gli venga richiesto da SOGIN, ovvero per ordine delle Autorità preposte, nel caso di non rispondenza delle forniture ai requisiti contrattuali, ovvero per problemi di sicurezza del proprio personale e/o di SOGIN e/o di terzi o per la sicurezza delle cose e dell'ambiente;
- e) utilizzare personale idoneo, ed assicurarsi dell'idoneità del personale utilizzato dai Subappaltatori, per l'esecuzione delle forniture, in funzione della complessità degli stessi anche ai fini della Qualità, Sicurezza e Ambiente;
- f) utilizzare macchinari, apparecchiature ed attrezzature conformi alle norme applicabili;
- g) rispettare le regole e procedure in vigore relative all'accesso al luogo di lavoro;
- h) dotare il personale operante per suo conto di tutte le apparecchiature, le protezioni, le attrezzature e gli indumenti personali, di qualità adeguata e conformi alle normative di legge, necessari ad eseguire le forniture in condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga fatto integrale ed appropriato uso. Tale personale sarà adeguatamente addestrato, sia in generale sulla materia dell'infortunistica, dell'igiene del lavoro, dell'antiquinamento e di quant'altro sia utilmente attinente all'espletamento delle forniture, sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi alle strutture, alle sostanze presenti ed all'attività svolta;
- i) a non porre in essere attività non previste dal contratto e ad astenersi dal compiere atti che possano in qualche modo danneggiare il personale e/o le proprietà di SOGIN e/o l'ambiente e/o terzi;
- j) osservare e fare osservare dai propri dipendenti diretti o da altro personale comunque impiegato nell'esecuzione della fornitura, tutte le norme interne di sicurezza stabilite da SOGIN;
- k) rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all'occorrenza, essere impartite di volta in volta da SOGIN per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori propri e di quelli degli eventuali Subappaltatori e collaboratori in genere, del personale di SOGIN, e per la tutela dell'Ambiente;
- l) adottare, fatto salvo quanto previsto dalle procedure e normative interne di SOGIN, tutte le misure che si rendessero opportune per la sicurezza dei lavoratori;
- m) informare il Direttore dell'esecuzione del contratto e, ove previsto, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) di ogni situazione che possa costituire pericolo per le persone e l'ambiente;
- n) non ingombrare in alcun modo passaggi ed aree non espressamente assegnategli, nonché nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente, a tale scopo, gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività, raccogliendoli e smaltendoli in modo ordinato, a sua cura e spese, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati;
- o) utilizzare immobili e/o impianti fissi e/o attrezzature che, in casi eccezionali di

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



necessità, SOGIN abbia concesso in uso all'Operatore economico secondo le buone regole di diligenza, prudenza e perizia ed esclusivamente per lo svolgimento delle forniture; non apportare modifiche a detti immobili e/o impianti e/o attrezzature se non dopo preventiva informazione e consenso scritto di SOGIN;

- p) trasmettere mensilmente a SOGIN un rapporto sulle ore lavorate e gli eventuali infortuni occorsi.

A fronte di violazione dei suddetti obblighi e/o delle norme di legge in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente SOGIN ha la facoltà di:

- i. risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferme restando a carico dell'Operatore economico tutte le responsabilità a lui derivanti per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione delle attività o in conseguenza delle stesse a carico del proprio personale e/o di cose di propria proprietà, nonché del personale e/o di cose di proprietà di SOGIN e/o di terzi;
- ii. sospendere le attività di fornitura a danno dell'Operatore economico addebitandogli tutte le maggiori spese conseguenti e/o derivanti;
- iii. non ammettere nelle aree presso cui deve svolgersi l'attività quei lavoratori dell'Operatore economico e di eventuali Subappaltatori che non risultassero come sopra tutelati o che risultassero non attenersi alle superiori prescrizioni.

Qualsiasi sospensione delle attività conseguente a violazione di uno dei suddetti obblighi e/o delle norme di legge in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, obbliga l'Operatore economico ad eliminare le conseguenze della violazione al fine di ripristinare immediatamente le condizioni regolari, senza che questo possa comportare ritardi sulle consegne contrattuali previste.

Al fine di verificare costantemente, durante tutta la durata del contratto, il rispetto da parte dell'Operatore economico delle norme di legge in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, SOGIN avrà in ogni momento il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che per mezzo di terzi. L'Operatore economico si impegna quindi ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente al fine di consentire le suddette ispezioni.

2.3.1 Rapporti con altri Operatori economici

L'Operatore economico è pienamente consapevole che altri Operatori economici o SOGIN stessa, potranno dover svolgere contemporaneamente attività in aree adiacenti o nella stessa area in cui egli svolge le proprie attività oggetto dell'appalto.

In questi casi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel DUVRI/PSC, sarà cura di SOGIN, durante lo svolgimento delle attività appaltate, indicare vincoli di intervento dei singoli appaltatori; questi ultimi dovranno quindi attenersi scrupolosamente alle indicazioni di SOGIN per quel che riguarda i rapporti con i dipendenti di SOGIN stessa o con il personale di altri appaltatori, in merito alle interferenze che potrebbero sorgere a causa della concomitanza di più attività che si svolgono in contemporanea nella stessa area o in aree adiacenti.

Eventuali imprevisti che dovessero insorgere durante l'esecuzione dell'appalto, derivanti dal contemporaneo svolgimento di altri lavori nella stessa area o in aree limitrofe, dovranno essere discussi e definiti nelle riunioni di coordinamento tra SOGIN e gli appaltatori coinvolti. L'Operatore economico ha, comunque, l'onere di comunicare immediatamente a SOGIN, a mezzo raccomandata A/R, la natura e l'entità del problema operativo manifestatosi con altri Appaltatori. Qualora, in esito alla riunione di coordinamento, venga accertata la necessità di concedere un differimento dei termini di ultimazione dei lavori al fine di superare l'imprevisto manifestatosi, si applicherà la disposizione di cui al paragrafo 8.3.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



2.3.2 Riunioni di coordinamento

L'Operatore economico e, per suo tramite, i Subappaltatori si obbligano a partecipare alle riunioni organizzate da SOGIN in relazione allo svolgimento del contratto e alle tematiche di sicurezza e coordinamento nonché ad organizzare e gestire il cantiere secondo quanto indicato durante tali riunioni (cfr. PSC – DUVRI ove applicabile).

2.4 DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO

SOGIN effettuerà qualsiasi notifica e comunicazione al domicilio legale dichiarato dall'Operatore economico in calce al Contratto.

In caso di variazione del domicilio legale, l'Operatore economico ha l'onere di informare SOGIN per mezzo di lettera raccomandata; in mancanza di ciò, notifiche e comunicazioni si avranno per regolarmente eseguite una volta pervenute al precedente indirizzo e, conseguentemente, si presumeranno conosciute dall'Operatore economico.

A meno che non sia diversamente concordato, la lingua ufficiale del Contratto è l'italiano, pertanto tutta la documentazione e le comunicazioni scritte e verbali tra rappresentanti delle parti dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

2.5 ASSICURAZIONI

Prima di dare inizio a qualsiasi attività oggetto della fornitura, l'Operatore economico è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a stipulare assicurazione per un importo adeguato per tutta la durata della sua attività, ivi compresa l'installazione degli impianti di cantiere e la costruzione delle opere provvisorie qualora la natura della fornitura lo richieda. Tale assicurazione è stipulata a copertura di tutti i danni alle persone ed alle cose, anche di proprietà dell'Operatore economico. Nel caso in cui la SOGIN lo richieda, l'Operatore economico si obbliga ad esibire le polizze e a dimostrare di aver provveduto al pagamento dei premi per le assicurazioni in corso.

L'Operatore economico dovrà inoltre prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti della SOGIN.

La polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente dei rischi della responsabilità civile verso terzi, intendendosi per terzi anche personale e cose della SOGIN.

Qualora nell'espletamento dell'appalto sia prevista la presenza di personale dell'Operatore economico in zona controllata degli impianti SOGIN, l'Operatore economico stesso è tenuto a dimostrare la copertura assicurativa contro i rischi da elettrocuzione ed i rischi o malattie da radiazioni ionizzanti per attività svolta in modo continuativo in zona controllata, consegnando a SOGIN, prima dell'inizio delle attività, copia della "Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo", nella quale deve essere indicato in modo esatto l'oggetto delle attività da svolgere, l'importo, nonché l'indicazione che le attività saranno effettuate in ambiente esposto a radiazioni ionizzanti.

2.6 PRETESE DI TERZI

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



Fermo quanto previsto al paragrafo 2.5, l'Operatore economico è responsabile di tutti gli eventi che abbiano recato danno a terzi e/o a cose di loro proprietà per fatto proprio o dei suoi ausiliari. L'Operatore economico terrà pertanto indenne SOGIN contro ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi a tale titolo nei confronti di SOGIN stessa.

2.7 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Qualora quanto oggetto dell'ordine venga realizzato su licenza, l'Operatore economico si impegna all'utilizzo della licenza stessa con modalità tali da consentire la realizzazione di un macchinario equivalente a quello costruito dalla Licenziante.

L'Operatore economico si impegna, su richiesta della SOGIN, a comunicare per iscritto i limiti e le modalità di utilizzo della licenza.

L'Operatore economico garantisce in ogni tempo la SOGIN contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto dell'ordine.

Tutti gli elaborati prodotti dall'Operatore economico nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto rimarranno di esclusiva proprietà SOGIN unitamente al diritto di utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte dell'Operatore economico possano essere avanzate ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo.

2.8 RISERVATEZZA

Tutti gli elementi che la SOGIN metterà a disposizione dell'Operatore economico per l'esecuzione del Contratto, nonché i documenti, i disegni, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito dell'ordine stesso, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del singolo contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte della SOGIN, salvo il caso in cui l'Operatore economico debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dalla SOGIN stessa, ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del contratto.

Sarà cura dell'Operatore economico garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi. Tale obbligo di riservatezza è esteso anche alla filiera di tutti gli eventuali subappaltatori e fornitori dell'Operatore economico, nonché dei dipendenti del medesimo, il quale sarà pertanto responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati per lo svolgimento delle attività contrattuali.

Resta inteso che l'Operatore economico potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività inerenti il contratto aggiudicatosi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i.).

L'Operatore economico si impegna a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica che garantiscano la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura, si obbliga inoltre a restituire alla SOGIN, se richiesto dalla stessa e alla data di cessazione dell'efficacia del contratto, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività, ovvero, in caso contrario, a distruggerne tutte le copie e record, salvo autorizzazione scritta alla conservazione di SOGIN stessa.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



L'Operatore economico si impegna, altresì, a non sfruttare economicamente, per fini commerciali o promozionali della propria azienda, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il *know how* di processo di SOGIN.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del contratto e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.

In caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dell'Operatore economico e/o dei propri Subappaltatori, Subfornitori e/o comunque dei suoi incaricati, debitamente accertati, la SOGIN si riserva espressamente il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

2.9 VARIANTI ALL'ORDINE

2.9.1 Variazioni apportate da SOGIN

In deroga a quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661 del Codice Civile, SOGIN può apportare variazioni al progetto ed alle opere oggetto della fornitura, introducendo anche durante lo svolgimento delle attività, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte ritenute necessarie, a suo insindacabile giudizio, per l'esecuzione di quanto è oggetto dell'appalto.

L'Operatore economico è tenuto ad eseguire ogni modifica e/o aggiunta richiesta in forma scritta da SOGIN (per il tramite del committente, o del direttore dell'esecuzione del contratto), alle stesse condizioni contrattuali, fino a quando l'importo della fornitura, riportato alla data iniziale di riferimento, non superi il 100% dell'importo presunto di appalto.

Nel caso in cui, al termine delle attività oggetto della fornitura, non sia stato raggiunto il 75% dell'importo presunto dell'appalto, l'Operatore economico ha diritto, a tacitazione completa di ogni e qualsiasi pretesa, al compenso pari al 15% della differenza tra il suddetto limite del 75% e l'importo delle attività eseguite.

Nel caso di lavorazioni, prestazioni e forniture richieste da SOGIN e non previste nell'elenco prezzo ovvero scaturenti da variazioni proposte dall'Operatore Economico e autorizzate da SOGIN trova applicazione quanto disposto al paragrafo 9.3.

2.9.2 Variazioni apportate dall'Operatore economico

L'Operatore economico non può, senza preventiva autorizzazione scritta della SOGIN, apportare alla fornitura varianti di qualsiasi natura o entità. In caso di autorizzazione da parte della SOGIN le variazioni sono trattate in conformità a quanto previsto al paragrafo 2.9.1.

Eventuali variazioni al progetto ed alla fornitura conseguenti all'applicazione di norme di legge intervenute successivamente alla data dell'ordine, sono anche esse trattate in conformità a quanto previsto al paragrafo 2.9.1.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



3 PROGETTAZIONE (PARAGRAFO APPLICABILE NELLE IPOTESI DI FORNITURA E MONTAGGIO)

3.1 PROGETTAZIONE FORNITA DALLA SOGIN

I documenti di progetto che la SOGIN fornisce per l'esecuzione della progettazione affidata all'Operatore economico sono indicati nel "Piano e Programma di Progettazione della SOGIN", allegato all'ordine.

3.2 PROGETTAZIONE AFFIDATA ALL'OPERATORE ECONOMICO - PIANI E PROGRAMMI DELLA PROGETTAZIONE

L'Operatore economico deve eseguire, sulla base degli elaborati forniti dalla SOGIN, la progettazione di quanto oggetto dell'ordine, nonché delle eventuali varianti richieste dalla SOGIN a norma del paragrafo 2.9.1.

La progettazione affidata all'Operatore economico comprende la redazione e l'aggiornamento del PPP ("Piano e Programma di Progettazione") di Fornitura, nonché lo sviluppo degli elaborati ivi previsti.

La suddetta progettazione deve essere eseguita con la perizia, la prudenza e la diligenza del tecnico dell'arte e nel rispetto delle forme e dimensioni stabilite dalla SOGIN come vincolanti.

L'Operatore economico, pertanto, espressamente si impegna a che il progetto sia eseguito dopo l'acquisizione, anche a mezzo di adeguate indagini, rilievi e prove, di qualsiasi natura ed entità, della necessaria conoscenza della zona interessata dalle attività, in modo da garantire che le opere progettate abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

Gli elaborati di progetto devono essere redatti in conformità alle vigenti procedure della SOGIN e con codificazioni compatibili con il sistema informativo della SOGIN stessa.

L'Operatore economico deve farsi parte diligente per ottenere dalla SOGIN tutti i dati necessari per lo sviluppo della progettazione affidatagli, a tal fine la SOGIN può consentire la temporanea permanenza, presso i propri uffici, di personale tecnico dell'Operatore economico per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei predetti dati.

Il PPP di Fornitura deve essere redatto ed aggiornato dall'Operatore economico per gli scopi e secondo le prescrizioni di cui al documento "Modalità di preparazione del Piano e Programma della Fornitura e degli elaborati tecnici" allegato all'ordine, sviluppando e completando il PPP preliminare predisposto dalla SOGIN. Gli elaborati sviluppati dall'Operatore economico devono essere inviati alla SOGIN, nelle quantità indicate nel PPP, firmati dall'Operatore economico stesso e dal progettista, con congruo anticipo rispetto alla data indicata nel PPP stesso per l'emissione degli elaborati in edizione finale.

Tutte le variazioni apportate alla fornitura nel rispetto delle norme contrattuali, devono essere comunque riportate dall'Operatore economico su tutti gli elaborati interessati che devono essere riemessi, in edizione "Come costruito", in conformità a quanto esposto nel presente articolo e nei tempi che verranno comunicati dalla SOGIN.

L'Operatore economico deve inviare alla SOGIN, ad ogni aggiornamento e, comunque, contestualmente ad ogni invio di elaborati, il proprio PPP che costituisce, pertanto, il documento di trasmissione degli elaborati stessi.

Nel caso di PPP molto voluminosi, è sufficiente l'invio delle sole pagine oggetto dell'aggiornamento, accompagnate dal foglio introduttivo, con l'indicazione della nuova edizione.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



Pertanto, ogni invio di elaborati alla SOGIN deve essere accompagnato da una copia aggiornata del PPP redatto dall'Operatore economico, su cui devono essere chiaramente evidenziati gli elaborati oggetto della trasmissione.

Non sono accettati elaborati che pervengano alla SOGIN non accompagnati dalla copia del relativo PPP né, tantomeno, elaborati non previsti nel PPP stesso.

Tutti gli elaborati di progetto compresi nel PPP di Fornitura, sono di proprietà della SOGIN, la quale ha diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che l'Operatore economico possa per ciò pretendere compensi.

3.3 APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DA PARTE DI SOGIN

3.3.1 Approvazione del PPP redatto dall'Operatore economico

Il PPP di Fornitura redatto dall'Operatore economico deve essere sottoposto all'approvazione di SOGIN entro trenta giorni dalla data del contratto; entro trenta giorni dal ricevimento, la SOGIN comunica all'Operatore economico la propria approvazione e/o, le eventuali correzioni e/o modifiche da apportare, delle quali l'Operatore economico deve tener conto.

L'approvazione di SOGIN al PPP di Fornitura ed ai suoi vari aggiornamenti, non comporta diminuzione di responsabilità dell'Operatore economico per tutti gli impegni contrattuali, in particolare per quelli derivanti dal PPP preliminare redatto dalla SOGIN, le cui indicazioni hanno, comunque, prevalenza su quelle riportate nel PPP di Fornitura redatto dall' Operatore economico, ferme le eventuali correzioni e/o modifiche richieste dalla SOGIN.

3.3.2 Approvazione degli elaborati

L'Operatore economico ha l'onere di inviare, in almeno cinque copie, gli elaborati per i quali è richiesta nel PPP l'approvazione da parte di SOGIN, salvo diversi accordi scritti.

Entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, SOGIN comunica all'Operatore economico la propria approvazione, eventualmente anche restituendo copia di detti elaborati con la relativa approvazione, ovvero con le eventuali correzioni e/o modifiche da apportare.

L'Operatore economico deve tener conto di tutte le modifiche eventualmente richieste, riportandole integralmente su tutti gli originali degli elaborati in suo possesso, in qualsiasi modo interessati alle modifiche stesse.

Se l'entità delle modifiche da apportare è tale da richiedere un nuovo invio, questo deve avvenire, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'approvazione o delle eventuali correzioni e/o modifiche.

Gli elaborati, una volta ottenuta l'approvazione, hanno valore definitivo, sono prevalenti rispetto a tutti gli altri elaborati e non possono, per alcun motivo, essere modificati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta della SOGIN.

L'approvazione effettuata dalla SOGIN consiste nella verifica degli elaborati di progetto sviluppati dall'Operatore economico e rientra esclusivamente nell'ambito dell'articolo 1662 del c.c., non implicando l'assunzione di alcuna responsabilità da parte della SOGIN medesima.

Pertanto, tale controllo non modifica né riduce la responsabilità dell'Operatore economico, il quale resta totalmente responsabile della progettazione ad esso affidata; detta verifica, inoltre, non vincola in alcun modo la SOGIN riguardo all'introduzione di eventuali varianti, a norma del paragrafo 2.9.1.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



3.4 ARCHIVIAZIONE ELABORATI

L'Operatore economico deve avviare e mantenere in funzione presso le Sedi e presso il cantiere un sistema organizzato di raccolta di tutta la documentazione tecnica (elaborati di progetto, documentazione certificativa, ecc.), relativa alla fabbricazione in officina della fornitura, alla attività di assistenza in sito ed alla attività di cantiere, eseguita dall'Operatore economico o ricevuta dalla SOGIN, in modo da permettere una facile individuazione dei documenti e la loro correlazione con le parti d'impianto o con le attività alle quali si riferiscono.

L'accessibilità a questo archivio deve essere consentita alla SOGIN in ogni momento.

Parte della documentazione gestita negli archivi dell'Operatore economico, deve essere consegnata alla SOGIN in cantiere con il verificarsi del Termine di Ultimazione.

Tale documentazione è relativa, in particolare, a:

- PPP in edizione finale;
- elaborati emessi in edizione "come costruito";
- documentazione certificativa (in duplice copia);
- manuali di esercizio.

3.5 DOCUMENTAZIONE FINALE

L'Operatore economico prima del termine effettivo di consegna dovrà fornire:

- tutta la documentazione tecnica "Come costruito";
- le specifiche tecniche e la documentazione certificativa (certificati dei materiali e/o la loro composizione chimica, le caratteristiche meccaniche, i trattamenti termici, le prove distruttive e non distruttive e quant'altro necessario);
- le specifiche relative alle prove di funzionamento, le prescrizioni per i collaudi del macchinario e le apparecchiature principali e quanto altro necessario per l'avviamento, la manutenzione e la messa in sicurezza.

Tutto quanto sopra indicato dovrà essere fornito in un originale, 5 copie e una copia su supporto informatico, ad eccezione della documentazione certificativa che può essere fornita in un originale, una copia e su supporto informatico.

L'Operatore economico dovrà rimettere due mesi prima del termine effettivo di consegna 5 copie dei manuali di istruzioni, contenenti le norme generali e particolari di esercizio e di manutenzione della realizzazione dell'oggetto dell'ordine, corredati da disegni e schemi in modo da costituire un complesso organico e completo di informazioni inerenti le apparecchiature ed il macchinario oggetto dell'ordine.

4 SUBAPPALTO

L'Operatore economico, nel rispetto della vigente normativa in materia di lotta alla mafia nonché con i limiti, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 118 del codice e, ove applicabile, dell'art. 170 del regolamento d'attuazione, può affidare a terzi l'esecuzione di alcune attività.

Le attività che l'Operatore economico intende subappaltare possono essere esclusivamente quelle indicate nell'allegato in fase d'offerta. L'Operatore economico potrà procedere con l'affidamento in subappalto solo dopo che SOGIN avrà verificato le condizioni previste dalla Legge ed avrà quindi rilasciato la preventiva autorizzazione.

A tal fine l'Operatore economico dovrà inviare a SOGIN, in tempo utile per il rispetto del programma cronologico e tenendo conto dei tempi di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



8 dell'art. 118 del codice, apposita richiesta scritta, secondo i modelli "g" o "f" disponibili sul sito internet SOGIN www.sogin.it nella sezione fornitori/bandi e gare con i rispettivi allegati. Qualsiasi attività affidata a terzi, indipendentemente dall'importo, è soggetta agli obblighi di autorizzazione da parte di SOGIN.

In ogni caso, l'autorizzazione al subappalto si intende perfezionata solo alla presentazione a SOGIN, da parte dell'Operatore economico, dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), predisposti dai subappaltatori, unitamente alla consegna del Contratto di subappalto che deve avvenire almeno 20 (venti) giorni prima di dar corso alle attività in subappalto.

In caso di fornitura e montaggio, nessuna attività può essere eseguita senza la preventiva trasmissione a SOGIN da parte dell'Operatore economico del proprio POS, e di quelli predisposti dalle ulteriori Imprese dallo stesso coinvolte a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività.

Resta inteso che l'Operatore economico può subappaltare le attività dichiarate in fase di richiesta d'offerta sulla base dei prezzi contrattuali con ribasso non superiore al 20%.

Nel caso in cui l'Operatore economico affidi in sub-appalto/sub-contratto le attività di fornitura in violazione della normativa in materia di lotta alla mafia, SOGIN può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c.. La violazione dei predetti obblighi è penalmente sanzionata, pertanto SOGIN è tenuta alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si applicano l'articolo 118 del codice e, ove applicabile, l'articolo 170 del regolamento di attuazione.

4.1 RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO PER I SUBAPPALTI

L'affidamento delle forniture in subappalto non esonera in ogni caso l'Operatore economico dai suoi obblighi ed oneri contrattuali, rimanendo il medesimo l'unico e solo responsabile, nei confronti di SOGIN e dei terzi, delle forniture subappaltate.

L'Operatore economico è responsabile della corretta ed idonea scelta dei subappaltatori per professionalità e competenze specifiche in relazione alle attività assunte. Il contratto di subappalto deve essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta e riportare tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico nei confronti di SOGIN.

L'Operatore economico è solidamente responsabile con il Subappaltatore della scrupolosa osservanza della normativa in materia di ritenute fiscali sul lavoro dipendente, nonché sul versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali a cui è tenuto il subappaltatore in base alla vigente normativa.

L'inosservanza da parte del Subappaltatore delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ove applicabile, nonché, in generale, delle prescrizioni contrattuali e di legge a tutela della Qualità e della Sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione, costituisce grave inadempimento e motivo di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di SOGIN al risarcimento del danno.

Al riguardo, l'Operatore economico si impegna ad inserire nel contratto di subappalto un'analoga previsione in base alla quale l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ovvero nel PSC ove applicabile, nonché, in generale, delle prescrizioni di legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione, costituisce

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



grave inadempimento con conseguente facoltà per l'Operatore economico di risolvere il contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Analogamente, l'Operatore economico si impegna ad inserire nel contratto di subappalto le prescrizioni di Qualità derivanti dal contratto, applicabili alle attività subappaltate.

Qualora, durante l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto ed in qualsiasi momento, SOGIN accerti che il Subappaltatore è inadempiente, l'Operatore economico, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve attivarsi immediatamente per la risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del relativo subappalto e per l'allontanamento del Subappaltatore medesimo dalle aree presso cui si svolgono le attività.

La risoluzione del subappalto non dà alcun diritto all'Operatore economico di pretendere da SOGIN indennizzi, risarcimento di danni o differimento dei termini di ultimazione.

Qualora, nonostante la comunicazione scritta di SOGIN, l'Operatore economico non provveda alla risoluzione del subappalto ed all'allontanamento del Subappaltatore dalle aree presso cui si svolgono le attività, SOGIN si riserva il diritto di risolvere il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché a provvedere direttamente all'allontanamento del Subappaltatore, addebitando all'Operatore economico i relativi costi ed oneri sostenuti.

5 FABBRICAZIONE IN OFFICINA

5.1 PIANI E PROGRAMMI DI OFFICINA

5.1.1 Piani e Programmi Generali di Fabbricazione

L'Operatore economico, prima di dare corso alla fabbricazione in officina di quanto forma oggetto dell'ordine, deve predisporre il "Piano e Programma Generale di Fabbricazione" sulla base dello schema allegato all'ordine; in tale Piano devono essere elaborate le principali fasi di fabbricazione e di controllo nonché le prove ed i collaudi necessari per accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste, compresi i controlli, le prove ed i collaudi richiesti da organi ufficiali italiani che hanno competenza nell'approvazione della fornitura.

Per le forniture che prevedono produzioni di serie od a catalogo tale documento coincide con il Piano di Produzione e controllo (generalmente su base statistica) adottato in forma standardizzata dall'Operatore economico.

Tale Piano deve essere inviato alla SOGIN almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività in officina, affinché possa individuare le parti della fornitura sulle quali intende effettuare la propria sorveglianza.

L'Operatore economico deve tenere aggiornato il Piano con cadenza almeno trimestrale e deve inviarlo alla SOGIN ad ogni aggiornamento.

La conoscenza da parte della SOGIN del piano e programma di fabbricazione e la sorveglianza espletata nelle attività di cui sopra, costituiscono attività poste in essere ai sensi dell'art. 1662 c.c., e non escludono, pertanto, alcuno degli oneri ed obblighi dell' Operatore economico e non ne diminuiscono in alcun modo la responsabilità.

5.1.2 Piani di Controllo Qualità

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



Con riferimento al Piano di cui al paragrafo 5.1.1, l'Operatore economico deve predisporre, per le produzioni che non siano di serie, i "Piani di Controllo Qualità" (PCQ) sulla base dello schema allegato all'ordine; in tali Piani devono essere dettagliatamente elencate in forma sequenziale, con riferimento alle singole fasi di fabbricazione, le prove, i controlli ed i collaudi necessari a verificare la conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali ed a quelle emanate dall'Operatore economico stesso e vigenti nelle proprie officine.

Tali Piani devono essere inviati alla SOGIN almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività in officina per l'individuazione delle fasi a cui la SOGIN intende presenziare.

SOGIN individua per quali di tali fasi l'Operatore economico non può procedere senza esplicita autorizzazione e senza un esplicito svincolo da parte della SOGIN stessa (fasi vincolanti) e quelle per le quali è sufficiente la segnalazione da parte dell'Operatore economico (fasi da segnalare).

5.2 FABBRICAZIONE E RELATIVE PROVE

L'Operatore economico deve eseguire sotto la propria esclusiva responsabilità la fabbricazione in officina della fornitura nonché tutte le prove in officina previste nei Piani di cui al paragrafo 5.1.

Tutte le prove devono essere effettuate in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dall'Operatore economico ed approvate dalla SOGIN, qualora previsto nel PPP di cui al paragrafo 3.2.

Nei casi previsti dall'ordine e nei limiti ivi precisati, l'Operatore economico deve mettere in atto un idoneo sistema di identificazione delle parti di fornitura, e di correlazione delle stesse con la registrazione delle prove.

Eventuali non conformità ai requisiti contrattuali ed alle prescrizioni contenute in documenti approvati dalla SOGIN, che dovessero emergere nel corso della fabbricazione e delle relative prove, dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte di SOGIN.

5.3 SORVEGLIANZA

Ai sensi dell'art. 1662 del codice civile, SOGIN ha diritto di controllare e verificare, durante tutto il periodo di vigenza del contratto, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte dell'Operatore economico di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da SOGIN durante l'esecuzione della fornitura, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Operatore economico medesimo, di tutte le attività necessarie per l'esecuzione di quanto commissionatogli, con particolare riferimento, nell'ipotesi di fornitura e montaggio, di tutte le attività necessarie per la fabbricazione in officina. SOGIN ha, in particolare, il diritto di effettuare controlli finalizzati:

- a) alla verifica del mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte delle imprese inserite in Comparti Qualificati;
- b) alla verifica del rispetto delle clausole contrattuali;
- c) al riscontro della qualità e quantità di quanto forma oggetto della fornitura;
- d) alla verifica del personale addetto alla fornitura;
- e) alla verifica del Sistema Qualità Aziendale, ove previsto;
- f) alla verifica degli aspetti di sicurezza e salute dei lavoratori;
- g) alla verifica degli aspetti ambientali.

Il personale di SOGIN e/o di Terzi espressamente incaricato da SOGIN stessa può accedere in ogni momento alle officine, al fine di seguire le fasi di fabbricazione, le prove e i collaudi previsti

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



nell'ordine, nonché prendere visione delle specifiche interne ed essere informato sui cicli di lavorazione, per effettuare i controlli e le verifiche di cui al precedente comma.

L'Operatore economico, tramite il proprio personale, deve collaborare al fine di consentire l'effettuazione dei controlli, comunicando tempestivamente a SOGIN le località ed i tempi di accesso, nonché date e tempi di esecuzione delle attività più significative.

La mancata segnalazione può comportare controlli aggiuntivi e sondaggi a spese dell'Operatore economico.

I controlli e le verifiche eseguite da SOGIN o da terzi per conto della stessa, non liberano l'Operatore economico da obblighi e responsabilità inerenti la corretta esecuzione delle attività, la loro rispondenza a tutto quanto contrattualmente previsto e al rispetto di norme e regolamenti in vigore.

SOGIN provvederà a comunicare per iscritto all'Operatore economico la presenza di difetti eventualmente rilevati in esito alle suddette verifiche e fornirà conseguentemente allo stesso le prescrizioni necessarie per la loro regolarizzazione (ivi compreso il rifacimento totale o parziale, a insindacabile giudizio di SOGIN stessa).

L'Operatore economico, a propria cura e spese, deve eseguire quanto prescrittogli da SOGIN, senza per questo aver diritto ad alcun differimento del termine di ultimazione della fornitura, né ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente pattuito.

I controlli e le verifiche di cui al presente paragrafo vengono esercitati da SOGIN tramite la figura del Direttore dell'esecuzione del Contratto, che può incaricare altri soggetti.

5.3.1 Direttore dell'esecuzione del contratto

Ferme restando le responsabilità attribuite all'Operatore economico, al fine di esercitare il proprio diritto di controllare lo svolgimento della attività appaltate e verificarne lo stato SOGIN nomina la figura del Direttore dell'esecuzione del Contratto, il cui nominativo è indicato nel contratto stesso.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto provvede al mantenimento dei rapporti con l'Operatore economico, verificando che gli impegni contrattualmente assunti siano assolti in modo efficace e completo, nel rispetto delle leggi e delle previsioni contrattuali ed in accordo con le politiche di SOGIN, in tema di approvvigionamenti, sicurezza e rispetto dell'ambiente.

In particolare al Direttore dell'esecuzione del Contratto sono attribuiti i seguenti compiti, che assolve direttamente e/o con l'opportuno utilizzo delle diverse funzioni aziendali SOGIN interessate alla gestione tecnica, amministrativa e contabile del contratto:

- a) verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'ambiente;
- b) verificare che le forniture siano eseguite nel rispetto delle Specifiche Tecniche e secondo le regole dell'arte;
- c) garantire il rispetto delle clausole di carattere amministrativo (penali, garanzie, ecc.) assicurandone il flusso di informazione nei confronti delle unità amministrative;
- d) verificare che gli adempimenti di legge ed assicurativi siano soddisfatti dall'Operatore economico, per il proprio personale impegnato nell'esecuzione del contratto e per le attività oggetto dello stesso;
- e) promuovere eventuali modifiche del contratto;
- f) verificare la documentazione per concedere eventuali autorizzazioni al subappalto, da parte dei procuratori abilitati di SOGIN.

SOGIN si riserva la facoltà di esercitare il suddetto diritto, delegando eventualmente per singole operazioni altre Unità o società terze, senza che l'Appaltatore possa opporsi a tale scelta.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



A tal fine l'Operatore economico dovrà permettere, in qualsiasi momento, l'accesso e la permanenza nell'officina e nel cantiere del Direttore dell'esecuzione del Contratto e/o dei suoi incaricati.

L'Operatore economico, inoltre, dovrà mettere a disposizione degli incaricati SOGIN tutti i mezzi tecnici ed i documenti che dovessero essere necessari per l'espletamento dei compiti di controllo e supervisione loro demandati.

SOGIN, in relazione alle attività di controllo ed alle supervisioni di cui sopra, che si intendono esercitati a suo esclusivo interesse, non avrà alcuna responsabilità né obblighi di sorta verso l'Operatore economico e verso terzi, anche in rapporto alle norme di tutela delle persone, essendo ciò di esclusiva spettanza dell'Operatore economico.

5.4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CURA DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore economico, con congruo anticipo, deve comunicare a SOGIN l'elenco del personale impiegatizio e salariato proprio e di quello dipendente dagli eventuali Subappaltatori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per accedere alle aree presso cui si eseguiranno le attività oggetto dell'appalto e per l'adempimento di altre eventuali incombenze di SOGIN.

Il suddetto elenco dovrà essere aggiornato includendo, per le stesse finalità di cui sopra, anche il personale impiegato successivamente all'inizio delle attività.

L'Operatore economico dovrà, giornalmente, far pervenire a SOGIN l'elenco nominativo del personale presente addetto alle attività appaltate.

Sugli indumenti di detto personale dovrà essere apposto apposito tesserino, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 della L. 136/2010 e s.m.i..

L'avvio delle attività é condizionato dall'inoltro a SOGIN di tutta la documentazione prevista all'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché di quanto previsto nel DUVRI/PSC.

Durante l'esercizio delle attività l'Operatore economico avrà comunque l'obbligo di comunicare a SOGIN, tempestivamente ed in forma scritta, ogni variazione rispetto a quanto già riportato nei documenti sopra citati.

SOGIN avrà comunque la facoltà di richiedere in ogni momento all'Operatore economico eventuali documenti aggiuntivi da cui risulti che il personale è regolarmente assunto, retribuito ed assicurato. In tal caso l'Operatore economico è obbligato a fornire prontamente a SOGIN tutta la documentazione integrativa richiesta.

L'Operatore economico si impegna a far rispettare tutti i suddetti adempimenti anche ai dipendenti degli eventuali Subappaltatori e/o di terzi prestatori d'opera autorizzati.

L'avvio delle attività é subordinato, altresì, all'inoltro al Direttore dell'esecuzione del Contratto, o all'Unità aziendale SOGIN appositamente delegata, della documentazione tecnico-gestionale prevista contrattualmente ed ,in particolare, quella inerente la pianificazione e programmazione della qualità della fornitura, della progettazione e della committenza.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



5.5 APPRONTAMENTO IN OFFICINA (PARAGRAFO APPLICABILE NEL CASO DI FORNITURA E MONTAGGIO)

L'Operatore economico deve dare comunicazione alla SOGIN dell'avvenuto approntamento in officina di ogni singola fase o di parti di esse con le sequenze previste nel Piano e Programma Generale di Fabbricazione di cui al paragrafo 5.1.1, intendendo con ciò che le singole fasi, o le parti stesse, sono pronte per la spedizione essendo già avvenute le prescritte prove e i collaudi. La SOGIN si riserva il diritto di far controllare da propri incaricati l'avvenuto approntamento in officina.

L'Operatore economico, nel rispetto dei termini contrattuali, può effettuare la spedizione delle parti di fornitura relative ad ogni singola fase solo ad esito positivo della propria ispezione finale su dette parti e solo dopo esplicita autorizzazione scritta della SOGIN.

Il termine di approntamento in officina di una intera fase, definito al paragrafo 8.2, deve essere certificato da un'ispezione finale eseguita dall'Operatore economico stesso; la SOGIN si riserva di partecipare alle singole ispezioni finali dandone comunicazione all'Operatore economico almeno 10 giorni prima della presunta data di ispezione. In mancanza di detta comunicazione l'Operatore economico può procedere all'effettuazione di detta ispezione.

5.6 SPEDIZIONE E CONSEGNA

In mancanza di esplicita previsione, quanto forma oggetto dell'ordine dovrà essere reso franco destino imballo compreso. In tal caso, le consegne dovranno essere effettuate nelle ore lavorative (orari SOGIN) da lunedì a venerdì, con esclusione del sabato e giorni festivi, preavvertendo i destinatari con un anticipo di almeno 7 giorni. L'Operatore economico non potrà effettuare spedizioni al di fuori delle modalità di cui sopra salvo esplicita autorizzazione della SOGIN. Le forniture giunte a destino saranno scaricate dal mezzo del trasportatore a cura SOGIN se il relativo imballo consentirà lo scarico con normali mezzi meccanici di sollevamento (gru, autogrù, carrello a forche ecc...) senza che il personale SOGIN debba salire sul mezzo del trasportatore. Ove l'imballo non consentisse lo scarico con tali mezzi meccanici di sollevamento, o laddove la SOGIN non avesse supporti per effettuare lo scarico, le merci dovranno essere poste a terra o su mezzi SOGIN di trasporto interno, secondo le istruzioni degli incaricati SOGIN, a cura e spese del trasportatore. Salvo diversa pattuizione ed in espressa deroga all'art. 1510 del c.c., la consegna delle merci ordinate s'intenderà effettuata alla loro ricezione agli indirizzi precisati nell'ordine; qualora per la fornitura sia prevista l'assistenza alla posa in opera a cura dell'Operatore economico, la consegna s'intenderà effettuata al Termine di Ultimazione. Se nell'ordine è prevista la resa franco stabilimento dell'Operatore economico, le modalità di spedizione e/o trasporto saranno comunicate dalla SOGIN ad avviso di merce pronta; in tal caso il prezzo della fornitura è comprensivo del carico sul mezzo di trasporto.

6 TRASPORTO AL CANTIERE

6.1 GENERALITA'

L'Operatore economico deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dalle officine fino al cantiere SOGIN e lo scarico di quanto fa parte della fornitura.

L'Operatore economico, con congruo anticipo rispetto alla data di spedizione della prima fornitura, deve consegnare alla SOGIN il "Piano e Programma di Trasporto", ove sono indicati i

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



termini di approntamento al trasporto delle singole parti, o di tutta la fornitura relativa alla fase, nonché i termini di spedizione.

L'Operatore economico deve comunicare alla SOGIN le singole parti della fornitura pronte per la spedizione.

La spedizione deve essere effettuata entro 10 gg. dall'autorizzazione scritta della SOGIN.

Qualora previsto nell'ordine, la SOGIN si riserva di effettuare, con la collaborazione dell'Operatore economico, il trasporto di parte o di tutta la fornitura sia con mezzi propri sia, a propria cura e spese, tramite trasportatori esterni; in questo caso il "Piano e Programma di Trasporto" deve essere consegnato alla SOGIN con un anticipo, rispetto alla data di spedizione, da concordare tra le parti in relazione alla complessità della fornitura.

Quanto fa parte della fornitura deve essere opportunamente imballato ed approntato per la spedizione secondo la tecnica più aggiornata e con la cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano.

L'Operatore economico deve anche tener conto, all'atto dell'imballaggio, di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici, sia durante il trasporto che a destinazione.

All'atto della spedizione, l'Operatore economico deve inviare alla SOGIN 3 copie delle liste definitive di spedizione con l'elenco dettagliato del materiale contenuto in ciascun collo e l'indicazione esatta dei pesi netti e lordi e delle dimensioni di ciascun collo.

Ogni collo deve portare le eventuali marcature che sono comunicate dalla SOGIN; inoltre ogni collo deve contenere, sia all'interno, sia in busta applicata esternamente, copia di dette liste, nonché copia dell'autorizzazione alla spedizione da parte della SOGIN e del verbale di ispezione finale di cui al paragrafo 5.5.

Le eventuali parti di ricambio devono essere imballate separatamente dal resto della fornitura indicando, sugli imballaggi, la dicitura "parti di ricambio" e devono essere corredate dalla documentazione indicata al precedente comma.

6.2 TRASPORTO

6.2.1 Trasporto eseguito dall'Operatore economico

Il nominativo del trasportatore prescelto dall'Operatore economico deve essere comunicato alla SOGIN.

La realizzazione e/o le modifiche delle opere strutturali, dei manufatti e di quant'altro interessi le vie di comunicazione e l'accesso al cantiere SOGIN fino alla zona servita dai mezzi di sollevamento di cantiere, sono eseguiti a cura e spese della SOGIN.

L'Operatore economico deve provvedere ad una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto.

6.3 DEPOSITO IN MAGAZZINO

La SOGIN si riserva il diritto di ritardare la spedizione di tutto o di parte della fornitura. In tal caso l'Operatore economico si impegna a trattenere la fornitura presso di sé o presso terzi e conservarla, in accordo alle procedure predisposte dall'Operatore economico, fino a quando verrà dato benestare per la spedizione, provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio. Ciò senza onere per la SOGIN per i primi 3 mesi; oltre i suddetti 3 mesi, se non già previsto nell'ordine, la SOGIN concorda con l'Operatore economico il relativo compenso a sola copertura degli oneri aggiuntivi da sostenere.

6.4 SCARICO IN CANTIERE

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



L'Operatore economico deve effettuare, all'atto del ricevimento in cantiere dei materiali, una ispezione al fine di accertare l'assenza di danneggiamenti, la presenza della documentazione prescritta, ivi incluse le istruzioni di conservazione e la rispondenza dei materiali ricevuti alla suddetta documentazione.

La SOGIN comunque si riserva di richiedere all'Operatore economico l'esecuzione di prove e/o controlli, atti a verificare che le attività di conservazione e di trasporto, dal collaudo in officina all'arrivo in cantiere, non abbiano danneggiato la fornitura.

Lo scarico nel cantiere di quanto fa parte della fornitura viene eseguito a cura e spese dell'Operatore economico e sotto la sua esclusiva responsabilità; l'Operatore economico sotto la sua direzione e responsabilità può avvalersi dei mezzi di sollevamento della SOGIN, ove esistenti e previa autorizzazione scritta della SOGIN stessa.

7 ATTIVITA' DI CANTIERE

7.1 GENERALITA'

7.1.1 Rappresentanza della SOGIN

La SOGIN ha diritto di controllare e verificare, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte dell'Operatore economico di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni impartite dalla SOGIN, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell'Operatore economico medesimo di tutte le attività di cantiere necessarie per l'espletamento dell'ordine. Il personale della SOGIN, all'uopo autorizzato, può pertanto accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi ove si svolgono le attività al fine di attuare i controlli e le verifiche di cui al presente comma.

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale della SOGIN, non liberano l'Operatore economico dagli obblighi e responsabilità inerenti al corretto espletamento dell'ordine, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle attività e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali, in quanto a tali funzioni è preposto l'Operatore economico in via esclusiva.

7.1.2 Rappresentanza dell'Operatore economico

In caso di forniture e montaggi, l'Operatore economico, all'atto della firma del contratto, designa:

- un proprio rappresentante, delegato alla direzione amministrativa e tecnica dei cantieri;
- il Responsabile della sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81/08,
- un soggetto autorizzato, a tutti gli effetti, a sostituire il Responsabile della sicurezza in caso di sua assenza.

Il rappresentante dell'Operatore economico ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa delle attività, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali. A richiesta di SOGIN e, ove previsto (in ragione dell'importo contrattuale), il rappresentante deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale autenticata da consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



L'Operatore economico non può proporre al cantiere il rappresentante od il suo sostituto se non previo gradimento di SOGIN e deve provvedere immediatamente e senza oneri per SOGIN alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove SOGIN gli comunichi per iscritto il venir meno del gradimento.

Il rappresentante dell'Operatore economico o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata delle attività di fornitura in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto della loro assenza.

7.2 PERSONALE DIPENDENTE DALL'OPERATORE ECONOMICO

7.2.1 Generalità

L'Operatore economico deve provvedere alla esecuzione della fornitura in opera con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l'esecuzione delle attività in relazione agli oneri ed obblighi derivatigli dal contratto.

In particolare egli deve provvedere a munirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata occorrente per l'attività di cantiere entro i termini previsti dal programma cronologico, ove previsto, come eventualmente modificato in conformità del contratto, ovvero dal contratto stesso.

In nessun caso l'Operatore economico ha diritto a compensi aggiuntivi di sorta se nel corso dello svolgimento delle attività deve modificare, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera da impiegare.

L'Operatore economico è tenuto ad impiegare personale di gradimento di SOGIN ed è parimenti tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione – nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per SOGIN – di quei dipendenti per i quali SOGIN avanzasse specifica e motivata richiesta.

L'Operatore economico deve mantenere la disciplina ed il buon ordine nei cantieri ed è obbligato a fare osservare dal proprio personale comunque addetto alle attività di cantiere tutte le disposizioni di cui al paragrafo 2.3, nonché quelle emanate dalla SOGIN, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.

L'Operatore economico rimane comunque responsabile, in ogni caso, anche verso i terzi, dell'operato del personale da lui dipendente. Si applicano gli artt. 131 del codice e 151 del regolamento di attuazione.

7.2.2 Trattamento economico del personale e verifica regolarità contributiva (DURC)

L'Operatore economico deve applicare, nei confronti del personale addetto alla fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del Codice Civile, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono le attività, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.

L'Operatore economico è obbligato a eseguire il pagamento delle retribuzioni spettanti al proprio personale durante l'esecuzione del contratto, a mezzo bonifico bancario o postale. Tale modalità di pagamento dovrà essere ottemperata anche dall'eventuale Subappaltatore, nonché

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



dai terzi autorizzati riguardo il rispettivo personale. La documentazione deve essere custodita a cura dell'Operatore economico per tutta la durata contrattuale e presentata a SOGIN a sua richiesta.

L'Operatore economico manleverà e terrà indenne la SOGIN da tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere chiamato a versare per retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi obbligatori e ritenute fiscali relativi al personale dell'Operatore economico e di eventuali Subappaltatori, nonché per danni subiti dal personale medesimo che fossero causati dall'Operatore economico o dagli eventuali subappaltatori.

E' fatto obbligo all'Operatore economico di esibire a SOGIN, ogni qualvolta vengano richiesti e fino alla scadenza del contratto, i libri paga, i bonifici bancari o postali effettuati a favore del personale impegnato sotto qualsiasi forma nell'esecuzione dell'attività, attestante la corresponsione di paghe, indennità varie ed il pagamento di contribuzione previdenziale ed assistenziale connesse alle prestazioni effettuate. SOGIN si riserva di effettuare gli accertamenti che riterrà più opportuni.

SOGIN, richiederà, anche per conto delle eventuali Imprese Subappaltatrici, prima dell'inizio delle attività appaltate, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici concernenti i dipendenti propri e delle predette Imprese Subappaltatrici. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Operatore economico e delle eventuali Imprese Subappaltatrici sarà poi richiesto con cadenza mensile.

Resta stabilito che in caso di inadempimento, accertato direttamente dalla SOGIN a seguito dei controlli che si riserva di effettuare si procederà ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulle somme detratte non saranno, per qualsiasi titolo, corrisposti interessi.

Prima di procedere al pagamento la SOGIN si riserva inoltre di verificare che, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i., non sussistano inadempimenti, a carico dell'Operatore economico e/o dell'eventuale Subappaltatore, all'obbligo di versamento derivante da notifica di una o più cartelle di pagamento, nonché la regolarità retributiva a favore dei propri dipendenti attraverso la consegna a SOGIN del libro unico.

Si applicano gli artt. 4, 5 e 6 del regolamento di attuazione.

7.2.3 Tutela del personale e relative provvidenze

L'Operatore economico è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto alla esecuzione delle attività appaltate, anche relativamente a quelle che si svolgono all'interno dei cantieri. A tal fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sia propri che degli eventuali Subappaltatori.

7.2.4 Lavoratori somministrati e a progetto

Nel caso in cui l'Operatore economico, nel pieno rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, intenda avvalersi, durante l'esecuzione del contratto, di lavoratori somministrati e/o a progetto, è obbligato a comunicare per iscritto a SOGIN tale volontà, indicando le motivazioni, il numero dei lavoratori e le attività interessate.

SOGIN, verificato il possesso da parte di detti lavoratori di tutti i requisiti tecnici previsti nel paragrafo 7.2, provvederà ad autorizzare l'Operatore economico con atto scritto.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



7.2.5 Prova degli adempimenti

Ove contemplato da specifiche previsioni normative o, in ogni caso, ove SOGIN lo richiada, l'Operatore economico deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte di SOGIN non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

7.3 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI (PARAGRAFO APPLICABILE IN CASO DI FORNITURA E MONTAGGIO)

7.3.1 Impianti di cantiere e opere provvisionali

L'Operatore economico deve provvedere ad attuare quanto indicato nel PSC e suoi allegati. La SOGIN di norma fornisce i punti di recapito delle varie utenze, descritte nei documenti facenti parte del PSC.

L'Operatore economico, tenuto conto dell'entità e della natura delle attività di cantiere e delle condizioni ambientali di cui al paragrafo 9.1, deve provvedere a sua cura e spese alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di cantiere ed opere provvisionali necessari allo svolgimento delle attività ed al loro compimento a perfetta regola d'arte entro i termini previsti dal programma cronologico, anche se modificato in conformità del contratto.

Comunque l'Operatore economico non ha diritto a compensi di sorta se nel corso della fornitura deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di cantiere e le opere provvisionali rispetto alle proprie previsioni iniziali.

L'Operatore economico deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve ed i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque garantire, eventualmente a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'Operatore economico deve, altresì, curare che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata delle attività, anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento del cantiere; in particolare l'Operatore economico non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di SOGIN. In caso di difetti o avarie, le attrezzature dell'Operatore economico non ritenute in perfetta efficienza dovranno essere prontamente riparate o sostituite, a cura e spese dell'Operatore economico stesso, e comunque in modo e tempo tali da non compromettere la continuità delle attività.

7.3.2 Disposizioni dei cantieri

Nella disposizione dei cantieri l'Operatore economico deve tenere debito conto, oltre che della natura delle attività di cantiere, anche di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali di cui al paragrafo 9.1.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



La disposizione dei cantieri deve essere preventivamente concordata con il CSE in sede di CCS e successivamente approvata da SOGIN, senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per la stessa.

Qualora nel corso delle attività SOGIN richieda lo spostamento di impianti di cantiere e/o opere provvisorie dell'Operatore economico, questi è tenuto a darvi sollecitamente corso ed ha diritto alla rifusione degli oneri sopportati e documentati, salvo che la causa dello spostamento sia a lui imputabile.

7.3.3 Movimentazioni, immagazzinamenti e depositi

L'Operatore economico deve provvedere alle movimentazioni nell'ambito dei cantieri, compresi il trasporto, carico, scarico, deposito ed immagazzinamento di tutti i materiali, apparecchiature e macchinari occorrenti per l'esecuzione delle attività appaltate, anche se per tale fine approvvigionati direttamente da SOGIN.

Tutti i materiali forniti da SOGIN, inerenti l'oggetto dell'appalto, saranno messi a disposizione dell'Operatore economico nei luoghi indicati in specifiche disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto e dovranno essere ritirati e, ove non utilizzati, riconsegnati direttamente dall'Operatore economico stesso, secondo le modalità stabilite da SOGIN.

L'Operatore economico, all'atto del prelievo dei materiali e/o macchinari, e/o attrezzature fornitigli da SOGIN, è tenuto a verificarne il perfetto stato assumendosi, a partire da quel momento, le responsabilità per tutti i difetti e danni che venissero eventualmente constatati nel corso o alla fine della attività; conseguentemente lo stesso è tenuto ad effettuare a sua cura e spese tutte le riparazioni e le sostituzioni che si rendessero necessarie per eliminare i difetti o i danni arrecati ai medesimi. È fatto, inoltre, obbligo all'Operatore economico di custodire i materiali di proprietà SOGIN e presi in carico dal medesimo.

L'Operatore economico è, inoltre, obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, ed a mantenerli ed esercirli in maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto, separato nelle diverse qualità, restando inoltre a suo carico l'onere di eventuali movimentazioni dei suddetti materiali, apparecchiature e macchinari, che si manifestino necessari ed opportuni nel corso delle attività di cantiere.

L'Operatore economico è tenuto a dar corso a tutti gli eventuali spostamenti richiesti da SOGIN, per i quali si applica la disciplina di cui al terzo comma del paragrafo 7.3.2.

L'Operatore economico risponde dell'eventuale ammanco, sottrazione, deperimento o calo di quanto fornito da SOGIN, qualora questi siano imputabili all'Operatore economico medesimo anche solo a titolo di colpa, potendo egli escludere la propria responsabilità solo a fronte di comprovati motivi di forza maggiore e/o caso fortuito indipendenti dalla propria volontà, i quali dovranno essere comunicati per iscritto e debitamente documentati.

L'entrata e l'uscita di quanto approvvigionato da SOGIN da tali depositi e magazzini sono regolate dalle disposizioni impartite da SOGIN medesima.

7.3.4 Soggezioni particolari

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



L'Operatore economico non ha diritto a compensi di sorta in ragione di eventuali pregiudizi e/o soggezioni che possano essergli comunque causati, anche all'interno dei cantieri, dall'uso e dall'esercizio normale dei beni, installazione e forniture, di SOGIN o di terzi, nonché da servitù a favore di SOGIN o di terzi; e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti, ovvero la presenza di impianti destinati alla produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica, o di parte di essi, in costruzione e in esercizio, ivi compresi cavi elettrici e macchinari sotto tensione di ogni genere.

7.3.5 Custodia

L'Operatore economico deve provvedere alla custodia sia diurna sia notturna dei cantieri nonché della fornitura, per tutta la durata delle attività e fino al Termine di Ultimazione dell'ultima fase di cui al paragrafo 7.10 e questo anche durante gli eventuali periodi di sospensione delle attività stesse, provvedendo a propria cura e spese ad ogni attività finalizzata alla conservazione e manutenzione.

L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette alle attività.

Eventuali visite di estranei devono essere dall'Operatore economico preventivamente comunicate a SOGIN e da questa espressamente autorizzate in forma scritta.

Inoltre l'Operatore economico è responsabile della conservazione, della custodia e dell'impiego dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature che deve utilizzare, ed in particolare di quelli consegnati in comodato o a qualunque altro titolo da SOGIN, a partire dalla data in cui li ha ricevuti, sollevando pertanto SOGIN da ogni responsabilità anche per eventuali danni a terzi. Tali obblighi per l'Operatore economico cessano alla data di cui al successivo paragrafo 7.10. Per i materiali, le attrezzature e/o i macchinari forniti da SOGIN e non utilizzati, oppure smontati nel corso dell'appalto e destinati ad essere restituiti alla SOGIN, tali obblighi cessano al momento della restituzione presso i siti prescritti da SOGIN stessa.

7.3.6 Pulizia

I cantieri e le opere devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall'Operatore economico durante tutto il corso delle attività di sua competenza. Qualora le attività si svolgano contemporaneamente a quelle di altre imprese, se non preventivamente già previsto nel PSC e suoi allegati ove applicabili, l'Operatore economico deve raggiungere con le stesse opportuni accordi per la ripartizione degli oneri tenuto conto anche di quanto stabilito al paragrafo 7.4.1, ad eccezione degli imballaggi il cui allontanamento rimane a suo esclusivo onere. In caso di mancato accordo i criteri di ripartizione vengono determinati dalla SOGIN.

7.3.7 Ripiegamento dei cantieri

Al completamento della attività di cantiere, l'Operatore economico deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato in precedenza con SOGIN, provvedendo alla demolizione delle opere provvisorie, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché al trasporto presso i propri depositi dei macchinari e/o attrezzature di proprietà utilizzati per l'esecuzione delle attività, dandone la necessaria certificazione di legge, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone.

Qualora l'Operatore economico non provveda ad effettuare le suddette operazioni di ripiegamento dei cantieri nel rispetto del programma cronologico concordato, SOGIN si riserva il

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'Operatore economico inadempiente i relativi costi ed oneri.

7.3.8 Incolumità delle persone ed infortuni

L'Operatore economico deve dare immediata comunicazione scritta a SOGIN di qualsiasi evento che coinvolga l'incolumità delle persone in relazione all'esecuzione delle attività oggetto della fornitura e – entro 2 (due) giorni lavorativi successivi all'evento – deve informare dettagliatamente SOGIN con specifica comunicazione sottoscritta.

Inoltre, l'Operatore economico in caso di infortunio a lavoratori propri e/o di eventuali Subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell'esecuzione dell'appalto, deve allegare alla comunicazione di cui al comma precedente copia di ogni denuncia di infortunio presentata alle Autorità competenti, intendendosi acquisito a cura dell'Operatore economico il consenso al trattamento e alla comunicazione a SOGIN dei relativi dati personali.

7.4 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

7.4.1 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività della SOGIN.

L'Operatore economico è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dalla SOGIN e da altri appaltatori o fornitori che operano nei cantieri per il buon andamento dell'insieme di tutte le attività. Lo svolgimento della fornitura può, anzi, essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività, con particolare riguardo al progressivo arrivo di macchinari, apparecchiature e attrezzature, nonché al loro montaggio e avviamento.

L'Operatore economico deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti appaltatori e fornitori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le attività.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l'Operatore economico è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare a SOGIN e/o a terzi.

7.4.2 Consegna delle aree

Salvo quanto previsto nel Contratto, SOGIN mette a disposizione dell'Operatore economico le sole aree sulle quali dovranno essere eseguiti i montaggi oggetto dell'appalto, oltre alle relative aree per eventuali baraccamenti e depositi temporanei indicate nel PSC e sugli allegati, ovvero nel DUVRI.

SOGIN comunicherà all'Operatore economico, a mezzo di lettera raccomandata, con almeno cinque giorni di anticipo, il giorno, l'ora e il luogo fissati, entro il termine previsto nel Contratto, per la consegna delle aree necessarie per dare inizio alle attività, nonché delle eventuali opere ed installazioni già esistenti. Della consegna viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati gli eventuali disegni delle planimetrie, dei rilievi, dei tracciati, delle opere e delle installazioni esistenti.

L'Operatore economico è obbligato a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati per prendere in consegna le aree, ad eccezione del caso in cui fosse a ciò impossibilitato per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà. In tale ultimo caso egli avrà l'onere di darne tempestiva comunicazione a SOGIN, specificando le cause di forza maggiore verificatesi e chiedendo conseguentemente un differimento del termine per la presa in consegna delle aree. SOGIN si riserva di valutare tale richiesta e le giustificazioni addotte dall'Operatore economico, concedendo, se del caso, un differimento dei termini.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



Nel caso in cui l'Operatore economico non si presenti all'appuntamento prefissato per prendere in consegna le aree senza aver fornito adeguata giustificazione, SOGIN assegnerà al medesimo un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale SOGIN stessa si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c., nonché ad agire per il risarcimento di ogni eventuale danno.

7.4.3 Osservazioni dell'Operatore economico in merito alle consegne

Qualora, entro dieci giorni dalle consegne delle aree presso cui si dovranno eseguire le attività, l'Operatore economico non abbia comunicato per iscritto alla SOGIN le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente accettate.

Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Operatore economico entro il predetto termine, la SOGIN deve comunicare per iscritto le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione. In caso contrario, le osservazioni dell'Operatore economico si intendono integralmente accettate.

7.4.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni all'Operatore economico (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni ecc.) hanno luogo esclusivamente in forma scritta, tramite raccomandata A/R (eventualmente anticipata a mezzo fax) o posta certificata e, in caso di fornitura e montaggio quando effettuate in cantiere, mediante annotazione sul giornale dei lavori.

Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti in forma scritta le sue osservazioni entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di SOGIN ovvero, in caso di fornitura e montaggio, dall'annotazione nel giornale dei lavori, i contenuti delle comunicazioni predette si considerano integralmente accettati e l'Operatore economico medesimo decade dal diritto di avanzare riserve. Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Operatore economico SOGIN deve comunicare per iscritto le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla data della loro ricezione. In caso contrario, le osservazioni dell'operatore economico si intendono integralmente accettate.

E' onere dell'Operatore economico richiedere per iscritto, e in tempo utile, le istruzioni o l'invio di documenti o disegni che possano fargli difetto. Di conseguenza in nessun caso la mancanza dei predetti elementi può essere opposta a SOGIN.

Nel caso in cui la ritardata consegna di istruzioni o di documenti o disegni da parte di SOGIN, ancorché tempestivamente richiesti dall'Operatore economico, comporti l'assoluta necessità di sospensioni, valgono le norme di cui al paragrafo 13.

7.4.5 Costatazioni in contraddittorio

Qualora l'Operatore economico intenda far valere un fatto o una situazione verificatasi nel corso della gestione dell'Ordine, esso ha l'onere di darne immediata (e comunque non oltre il giorno successivo dal verificarsi dell'evento) comunicazione a mezzo fax o posta certificata al Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di procedere alla constatazione in contraddittorio entro giorni cinque dalla scoperta del fatto o della situazione.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



L'Operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata richiesta nei termini sopra richiamati.

L'Operatore economico è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nella esecuzione di opere che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.

7.5 GIORNALE DEI LAVORI

Nell'ipotesi di fornitura e montaggio, è prevista la compilazione del giornale dei lavori.

Il giornale riporta i dati riguardanti le attività eseguite, l'andamento giornaliero delle stesse, il numero di lavoratori impegnati e le rispettive categorie di appartenenza, nonché le circostanze che possano interessare o influire sull'andamento delle attività, le eventuali riserve, le richieste di proroga del termine di consegna e tutte le osservazioni e richieste espresse nel corso dell'attività sia da SOGIN che dall'Operatore economico, nonché le prescrizioni del CSE.

SOGIN segue lo svolgimento delle attività mediante annotazione nel giornale dei lavori che, con la frequenza stabilita da SOGIN e comunque ogni qualvolta SOGIN stessa ne faccia apposita richiesta, deve essere firmato dall'Operatore economico, il quale ha diritto di fare le sue osservazioni in merito.

SOGIN consegna a richiesta dell'Operatore economico una copia del giornale dei lavori firmata dai propri rappresentanti.

7.5.1 Riserve

Il presente articolo si applica sia per le forniture che per forniture e montaggi.

A pena di decadenza, tutte le riserve dovranno essere proposte dall'Operatore economico nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione del primo aggiornamento di detto registro successivo al giorno in cui si è verificato l'evento che determina la riserva.

Anche la riserva già annotata nel registro/giornale di cui al precedente paragrafo deve, a pena di decadenza, essere proposta nel registro di contabilità nel termine sopra indicato.

L'Operatore economico ha, comunque, l'obbligo di esplicitare le riserve, comunicando a SOGIN, entro il termine di quindici giorni dalla firma con riserva del registro di contabilità, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene aver diritto.

Sia nel caso in cui l'Operatore economico non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e termine sopra indicato, si hanno come accertati ed accettati i fatti registrati e l'Operatore economico decade dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste che ad essi si riferiscono.

All'atto della firma dell'ultimo aggiornamento del registro di contabilità di cui al paragrafo 10.6, l'Operatore economico deve richiamare le riserve da lui sollevate nel corso dei lavori e non ancora risolte che intende mantenere. Non sono ovviamente ammesse nuove riserve se non quelle relative a fatti inerenti l'ultimo aggiornamento.

Se l'Operatore economico sottoscrive l'ultimo aggiornamento del registro di contabilità senza richiamare le precedenti riserve, le stesse decadono. Parimenti, se non iscrive riserve riferentesi all'ultima situazione provvisoria, questa si intende anch'essa definitivamente accettata.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



Le determinazioni da parte di SOGIN relative alle riserve presentate dall'Operatore economico nei modi e termini sopra indicati, dovranno essere comunicate al medesimo, entro due mesi dalla sottoscrizione del registro di contabilità di cui al comma precedente.

L'avvenuta risoluzione delle riserve è verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da SOGIN e dall'Operatore economico.

7.5.2 Cauzione

All'atto della stipulazione del contratto l'Operatore economico deve avere prestato, se richiesto da SOGIN, cauzione nella misura del 10% dell'importo complessivo del contratto medesimo, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto nel fac-simile fornito da SOGIN.

La cauzione, nel suo complesso, è costituita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Operatore economico di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che SOGIN avesse eventualmente pagato durante l'appalto rispetto alle risultanze della liquidazione finale a saldo e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Operatore economico.

In tutti i predetti casi SOGIN ha diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all'Operatore economico, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

L'Operatore economico è obbligato a reintegrare la cauzione di cui SOGIN si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

7.6 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI

L'Operatore economico deve porre in atto di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni precauzione e la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

L'Operatore economico deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché la fornitura, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie non subiscano o, a loro volta, arrechino danni a persone e/o a cose.

In ogni caso, fermo quanto previsto al paragrafo 2.5, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi, provvede l'Operatore economico, a carico del quale ricadono altresì tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi durante il corso delle attività e fino al Termine di Ultimazione dell'ultima fase, alla fornitura, ai propri impianti di cantiere e alle opere provvisorie, anche nel caso che questi siano causati da forza maggiore.

L'Operatore economico è obbligato ad intervenire nei giudizi che fossero eventualmente promossi da terzi contro SOGIN in relazione alla richiesta di risarcimento danni di cui al presente articolo, domandare ed accettare l'estromissione dal giudizio di SOGIN stessa e, in ogni caso, manlevare quest'ultima nel caso di una eventuale soccombenza in giudizio.

7.7 ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI SOGIN

Per l'esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove, l'Operatore economico per tutta la durata delle attività, deve provvedere a quanto all'uopo possa essere necessario, ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e la fornitura di materiali.

L'Operatore economico deve inoltre sospendere le attività ai sensi del paragrafo 13, se ciò sia riconosciuto necessario per il buon svolgimento delle operazioni suddette.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



7.8 PIANI E PROGRAMMI DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE

7.8.1 Piani e Programmi Generali di Montaggio

L'Operatore economico, prima dell'inizio delle attività in cantiere di quanto forma oggetto dell'ordine, deve predisporre il "Piano e Programma Generale di Montaggio", sulla base dello schema allegato all'ordine; in tale Piano devono essere elencate le attività previste dall'Operatore economico stesso per la realizzazione di ciascuna delle fasi di attività entro i termini contrattuali prescritti, con l'indicazione dei programmi cronologici di dettaglio e delle metodologie delle varie fasi di attività, nonché dei tempi di arrivo delle parti della fornitura e di quelli di allestimento sia degli impianti di cantiere sia delle opere provvisoriale.

In tale Piano devono essere altresì elencati i controlli, le prove ed i collaudi necessari per accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste, compresi i controlli, le prove ed i collaudi richiesti da organi ufficiali italiani che hanno competenza nell'approvazione della fornitura. Tale Piano deve essere inviato alla SOGIN almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività in cantiere, per l'individuazione, da parte della SOGIN stessa, dei criteri con i quali intende effettuare la propria sorveglianza. L'Operatore economico deve tenere aggiornato il Piano con cadenza almeno trimestrale e deve inviarlo alla SOGIN ad ogni aggiornamento.

La conoscenza da parte della SOGIN del piano esecutivo non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell' Operatore economico e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.

7.8.2 Piani di Controllo Qualità

Con riferimento al Piano di cui al paragrafo 7.8.1, l'Operatore economico deve predisporre i "Piani di Controllo Qualità" (PCQ), sulla base dello schema allegato all'ordine.

Tali Piani, devono essere inviati alla SOGIN almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, al fine di individuare le fasi in relazione alle quali SOGIN medesima intende esercitare azioni di sorveglianza.

Per tali fasi SOGIN, individua quelle per le quali l'operatore economico non può procedere senza esplicita autorizzazione da parte di SOGIN stessa (fasi vincolanti) e quelle per le quali è sufficiente la segnalazione da parte dell'Operatore economico (fasi da segnalare).

7.8.3 Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento

Con riferimento al Piano di cui al paragrafo 7.8.1, l'Operatore economico deve predisporre i "Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento", sulla base dello schema allegato all'ordine, corredati delle relative istruzioni e procedure come indicato nel PPP, di cui al precedente paragrafo 3.2.

Tali Piani devono essere inviati alla SOGIN almeno 60 giorni prima dell'inizio delle prove.

7.9 MONTAGGIO - APPRONTAMENTO AL PRIMO AVVIAMENTO

L'Operatore economico deve eseguire, sotto la propria esclusiva responsabilità, il montaggio in opera ed i controlli funzionali di quanto forma oggetto dell'ordine secondo quanto specificato nell'ordine medesimo.

Nel periodo previsto per il montaggio devono, essere eseguite tutte le prove previste nei Piani di cui al precedente paragrafo 7.2.3.

Tutte le prove devono essere effettuate in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dall'Operatore economico ed approvate dalla SOGIN, qualora previsto nel PPP di cui al paragrafo 3.2.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



L'Operatore economico deve verificare in loco che le opere, sulle quali deve essere eseguito il montaggio, siano corrispondenti ai dati di progetto ed alle relative istruzioni impartite dall'Operatore economico stesso; la mancata corrispondenza ai suddetti dati ed alle relative istruzioni genera responsabilità diretta ed esclusiva in capo all'Operatore economico.

A completamento delle attività di montaggio l'Operatore economico deve eseguire i controlli funzionali necessari ad approntare la fornitura al primo avviamento.

Al termine dei controlli funzionali, con esito positivo, viene redatto il verbale di Termine di Approntamento (T.A.) debitamente sottoscritto dalle parti.

Alle non conformità ai requisiti contrattuali ed alle prescrizioni contenute in documenti approvati dalla SOGIN, si applicano i disposti del paragrafo 2.9.2.

7.10 PROVE DI FUNZIONAMENTO - APPRONTAMENTO AL FUNZIONAMENTO COMMERCIALE

Successivamente al Termine di Approntamento, alla data contrattualmente prevista, l'Operatore economico deve eseguire le prove di funzionamento previste nei piani di cui al precedente paragrafo 7.2.4, in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dall'Operatore economico ed approvate dalla SOGIN, qualora previste nel PPP di cui al paragrafo 3.2.

Durante il periodo di svolgimento delle prove di funzionamento, l'Operatore economico deve istruire convenientemente il personale della SOGIN in merito al corretto funzionamento di quanto forma oggetto dell'ordine.

Il completamento delle prove di funzionamento, con esito positivo, dà luogo al Termine di Ultimazione (T.U.). Il Termine di Ultimazione è accertato da apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti e a far data dal verbale stesso, la fornitura viene presa in consegna provvisoria da parte della SOGIN.

Eventuali non conformità ai requisiti contrattuali ed alle prescrizioni contenute in documenti approvati dalla SOGIN sono disciplinati dal paragrafo 2.9.2.

7.11 ESERCIZIO PROVVISORIO

La SOGIN si riserva di richiedere all'Operatore economico, dopo la consegna provvisoria della fornitura e prima del collaudo, prestazioni di personale dell'Operatore Economico per l'esercizio provvisorio.

La SOGIN, qualora non già previsto nell'ordine, concorda con l'Operatore economico gli oneri connessi all'utilizzo di tali prestazioni.

7.12 COLLAUDO

Su richiesta della SOGIN e, dove non diversamente previsto nell'ordine, non oltre 18 mesi dal Termine di Ultimazione, deve essere effettuata la prova di collaudo delle prestazioni garantite, secondo le modalità indicate nell'ordine; concluso il collaudo con l'accettazione della fornitura da parte della SOGIN, il macchinario viene preso in consegna definitiva dalla SOGIN.

Laddove le prestazioni garantite non fossero conformi a quanto richiesto l'Operatore economico deve provvedere, entro un periodo concordato, al ripristino delle prestazioni garantite.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



8 PROGRAMMA CRONOLOGICO

8.1 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' IN FASI

Date le speciali soggezioni cui può essere subordinata la fornitura, in relazione ai particolari vincoli relativi allo svolgimento progressivo delle altre attività che si eseguono per conto della SOGIN, l'esecuzione della fornitura può essere frazionata, agli effetti cronologici, in singole fasi di lavoro, aventi ciascuna termini contrattuali differenziati.

La suddivisione della fornitura in fasi non fa venir meno l'unicità del rapporto contrattuale.

8.2 TERMINI CONTRATTUALI

Il programma cronologico stabilisce, di norma, per ogni fase, i seguenti termini contrattuali:

- inizio programma cronologico (IPC)
- termine approntamento in officina (TAO)
- inizio montaggio (IM)
- termine montaggio (TM)
- termine di approntamento (TA)
- termine ultimazione (TU)

nonché gli altri eventuali termini indicati nell'ordine.

Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Operatore economico al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini, l'Operatore economico ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione dell'ordine.

Ove, per effetto delle varianti di cui al paragrafo 2.9, si determinino variazioni nell'entità di alcune fasi, i termini contrattuali relativi sono, se necessario, congruamente differiti.

I termini contrattuali sopra indicati sono così definiti:

Inizio Programma Cronologico (IPC)

E' il termine di inizio delle attività oggetto della fase.

Termine Approntamento in Officina (TAO)

E' il termine entro il quale la fornitura oggetto della fase è nella sua totalità spedita e/o pronta per la spedizione, essendo già avvenute tutte le prove e collaudi in officina nonché l'emissione finale dei documenti previsti nel PPP in relazione al TAO medesimo.

Inizio Montaggio (IM)

E' il termine entro il quale l'Operatore economico deve dare inizio all'attività di montaggio in cantiere della fornitura oggetto della singola fase.

Termine Montaggio (TM)

E' il termine entro il quale l'Operatore economico deve completare le attività di montaggio in cantiere della fornitura oggetto della fase, comprese le prove previste per le fasi di montaggio.

Termine di Approntamento (TA)

E' il termine entro il quale l'Operatore economico, decorso il Termine di Montaggio, deve completare i controlli funzionali necessari ad approntare la fornitura al primo avviamento, come indicato al paragrafo 7.3.

Termine Ultimazione (TU)

E' il termine entro il quale l'Operatore economico, decorso il Termine di Approntamento, deve completare le prove di funzionamento, come indicato al paragrafo 7.10.

Tale termine coincide con l'approntamento al funzionamento commerciale.

I termini contrattuali in precedenza descritti sono, ad eccezione dell'IPC, accertati da appositi verbali debitamente sottoscritti dalle parti.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



La redazione dei verbali di TAO, TM, TA e TU è subordinata al favorevole esito dell'ispezione effettuata dalla SOGIN sulla fornitura, al fine di accertare la conformità della fornitura stessa e della documentazione relativa alle prescrizioni contrattuali.

Tali ispezioni devono, di norma, essere effettuate in concomitanza con le analoghe attività di ispezione eseguite dall'Operatore economico.

8.3 DIFFERIMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

Nel caso di interruzione dell'attività o ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più delle cause appresso elencate, l'Operatore economico ha il diritto di chiedere il differimento dei termini contrattuali per un periodo da concordare e, di norma, non superiore al tempo inutilmente decorso per tali cause:

a) eventi di forza maggiore;

resta inteso che non sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili ai subfornitori, salvo il caso che il ritardo sia dovuto allo scarto di materiali principali di particolare rilevanza nella fornitura e sempreché l'Operatore economico dimostri di aver messo in atto ogni possibile accorgimento per evitare il lamentato ritardo; altresì non sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili a difficoltà economiche e tecniche sopravvenute negli approvvigionamenti;

b) differimenti e sospensioni dei termini contrattuali ai sensi dei paragrafi 2.9 e 13;

c) stato di avanzamento delle opere civili connesse con l'oggetto dell'ordine, tale da non consentire all'Operatore economico l'inizio dei montaggi alla data per la quale esso sia effettivamente pronto per l'inizio dei montaggi medesimi, comunque non prima della data prevista dal programma cronologico;

d) ritardi nel montaggio e nella messa in fornitura di altre parti non oggetto della fornitura che determinino un ritardo nei programmi di montaggio e di messa in fornitura di quanto forma oggetto della fornitura;

e) mancata trasmissione da parte della SOGIN, entro 60 giorni dal ricevimento, del proprio benestare o dei propri rilievi agli elaborati previsti nel PPP redatto dall'Operatore economico;

f) mancata consegna da parte della SOGIN, alle date prefissate, dei materiali di sua proprietà da montare a cura dell'Operatore economico;

g) altri eventi esplicitamente precisati nell'ordine.

L'Operatore economico è tenuto a presentare a SOGIN, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, a mezzo fax o posta certificata al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'evento ed a prescindere dall'invio della comunicazione di cui al paragrafo 7.4.5.

Accertato il diritto dell'Operatore economico alla proroga, SOGIN ne stabilisce l'entità, fatta salva la facoltà dell'Operatore economico medesimo di formulare eventuali riserve.

8.4 MODIFICHE AL PROGRAMMA CRONOLOGICO

Nel caso di consistenti modifiche al programma cronologico, durante il periodo di validità del contratto e per cause dipendenti da SOGIN, possono esser concordate formule di revisione prezzi al contratto, che di norma espone prezzi fissi ed invariabili.

8.5 DIVIETO ALL'OPERATORE ECONOMICO DI SOSPENDERE O RALLENTARE LE ATTIVITA'

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l'Operatore economico può sospendere o rallentare di sua iniziativa le attività.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



Il verificarsi di tali eventi determina in capo all'Operatore economico una piena, diretta ed esclusiva responsabilità per i danni causati alla SOGIN.

Per qualsiasi arbitraria sospensione delle attività da parte dell'Operatore economico la SOGIN ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

8.6 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Operatore economico non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione di quanto ordinato dalla SOGIN anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dell'ordine, la SOGIN ha il diritto di procedere direttamente al relativo espletamento utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che la SOGIN dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'Operatore economico.

9 PREZZI CONTRATTUALI

9.1 CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del contratto, l'Operatore economico riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiaro quindi di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguite le attività nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie e radiologiche della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie e vincoli di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche, nonché di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivati dallo svolgimento contemporaneo di altre attività che si eseguono per conto di SOGIN e le soggezioni particolari di cui al paragrafo 7.3.4. Del pari, l'Operatore economico è consapevole che, in alcune circostanze e per alcuni tipi di appalto, in considerazione del particolare ambito in cui si trova ad operare SOGIN e delle finalità di interesse pubblico dalla medesima perseguite, l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto può essere subordinata al preventivo rilascio di autorizzazioni da parte delle competenti autorità amministrative.

9.2 REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI

Quanto forma oggetto dell'ordine, comprese le eventuali varianti di cui al paragrafo 2.9, è remunerato in base ai prezzi stabiliti in contratto ed a quelli eventuali definiti con le modalità del paragrafo 9.3.

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a forniture e prestazioni interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nell'ordine, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dall'ordine, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico della SOGIN, ed inoltre tutti quelli che, anche se non espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative forniture e prestazioni.

Con l'accettazione dell'ordine l'Operatore economico riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Operatore

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



economico oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alle alee inerenti il compimento della fornitura, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini contrattuali.

Resta quindi convenuto che l'Operatore economico deve provvedere a sua cura e spese alla mano d'opera, ai materiali tutti, agli impianti di cantiere, alle opere provvisorie, ed a quant'altro previsto nell'ordine ed in genere a quanto necessario per la realizzazione della fornitura fino al Termine di Ultimazione, dell'ultima fase, per il ripiegamento dei cantieri e per il rispetto delle disposizioni contrattuali.

L'Operatore economico con l'accettazione dell'ordine riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'espletamento della fornitura entro i termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata a tale titolo qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile, né l'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per quanto riferito all'adeguamento dei prezzi, i quali sono da ritenersi pertanto fissi ed invariabili.

9.3 VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI

In caso di sola fornitura e montaggio, SOGIN, durante l'esecuzione del contratto, ha la facoltà di ordinare prestazioni che non siano previste nell'elenco prezzi, compensandole con nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono determinati, di norma, prima dell'esecuzione delle prestazioni e forniture, sulla base della richiesta formulata da SOGIN e dell'offerta presentata dall'Operatore Economico, tenendo conto di tutte le norme contrattuali per analogia mediante ragguaglio con prezzi contrattuali ovvero, quando ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali.

La stipulazione dei nuovi prezzi avviene con la firma da parte dell'Operatore Economico e di SOGIN di appositi atti integrativi (c.d. Varianti).

Anche in caso di mancato accordo, l'Operatore Economico è tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto di nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da SOGIN, salvo il diritto dell'Operatore Economico di avanzare, nei termini e con le modalità previste dalle presenti condizioni specifiche riserve.

10 CONTABILIZZAZIONE

10.1 GENERALITA'

L'Operatore economico è tenuto a provocare in tempo utile l'accertamento in contraddittorio di quanto oggetto dell'ordine, in particolare di quanto non sarebbe in seguito suscettibile di constatazione o accertamento. In caso di inosservanza da parte dell'Operatore economico di tali disposizioni hanno valore, a tutti gli effetti contrattuali, le determinazioni di SOGIN.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



SOGIN si riserva, in particolari casi ed a sua discrezione, di accettare quanto oggetto dell'ordine nello stato in cui si trova, alle condizioni stabilite nei paragrafi 10.2, 10.2.1 e 10.2.2, fermo restando, in ogni caso, il diritto di SOGIN al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivargli.

10.2 NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE

10.2.1 Materiali

Tutti i materiali approvvigionati dall'Operatore economico nell'ambito della fornitura devono essere esenti da ogni vizio o difetto, corrispondenti a tutti i requisiti contrattualmente prescritti, nonché alle prescrizioni impartite da SOGIN e devono essere preventivamente riconosciuti idonei da SOGIN medesima.

SOGIN ha la facoltà di rifiutare i materiali ritenuti non idonei che, in tal caso, dovranno essere allontanati dal cantiere e sostituiti, a cura e spese dell'Operatore economico, entro il termine di tempo e con le modalità stabilite da SOGIN medesima e dalla stessa comunicati per iscritto all'Operatore economico.

Qualora, nonostante la richiesta di SOGIN, l'Operatore economico non provveda ad adempiere a quanto previsto ai commi precedenti del presente paragrafo, SOGIN medesima si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

SOGIN si riserva, parimenti, in particolari casi ed a sua discrezione, anche di accettare i materiali, sebbene non conformi, fermo restando, in ogni caso, il diritto di SOGIN stessa al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivarle.

Salvo che non sia stato disposto diversamente nei documenti contrattuali, l'Operatore economico è libero di approvvigionare i materiali dove ritiene più opportuno, purché abbiano i requisiti sopra descritti e ne sia dimostrata, a richiesta, la provenienza, nonché l'osservanza, rispetto ad essi, degli obblighi in materia di normativa antimafia e tracciabilità finanziaria.

SOGIN ha la facoltà di chiedere in ogni tempo che i materiali siano sottoposti a prove e verifiche. A tal fine l'Operatore economico deve fornire presso gli uffici di SOGIN e presso i laboratori ufficiali tutti quei campioni di materiali che gli siano richiesti anche se questi debbono essere prelevati da strutture già costruite.

Qualora l'Operatore economico, di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti o di lavorazione più accurata, egli non avrà comunque diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente pattuiti, ma esclusivamente al pagamento dei prezzi previsti per i materiali aventi le caratteristiche prescritte.

10.2.2 Opere

Tutte le opere oggetto della fornitura devono rispondere esattamente ai disegni consegnati o approvati da SOGIN, a tutti i requisiti contrattuali e a tutte le prescrizioni impartite da SOGIN, devono essere eseguite a perfetta regola d'arte ed essere esenti da ogni vizio o difetto.

Per le opere che non rispondono ai requisiti suddetti, l'Operatore economico è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, quelle attività che SOGIN ritenga necessarie in relazione a

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



quanto stabilito nel comma precedente e qualsiasi ne sia l'entità, ivi compresa la eventuale completa demolizione e ricostruzione.

Qualora, nonostante la richiesta di SOGIN, l'Operatore economico non provveda ad eseguire le attività ritenute necessarie, SOGIN medesima si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

SOGIN si riserva, parimenti, in particolari casi ed a sua discrezione, anche di accettare le opere nello stato in cui si trovano, fermo restando, in ogni caso, il diritto di SOGIN stessa al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivarle.

10.3 CONTABILITA' DEI COMPENSI A MISURA

10.3.1 Norme contabili

Le quantità sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nei prezzi contrattuali ed alle norme contrattuali di misurazione.

I computi sono sviluppati in base alle dimensioni fissate nei disegni di progetto, o in base a quelle stabilite per iscritto dalla SOGIN, anche se le misure di controllo effettuate in contraddittorio dovessero mostrare dimensioni superiori. Ove si riscontrino invece dimensioni inferiori, in caso di accettazione da parte della SOGIN, si contabilizzano le dimensioni effettive rilevate.

Ove la qualità delle opere risulti inferiore a quella prescritta, in caso di accettazione delle opere, si applicano prezzi corrispondentemente ridotti rispetto a quelli contrattuali.

10.3.2 Procedura contabile

Con il procedere delle attività, dopo i rilievi in contraddittorio, la SOGIN effettua la determinazione e la classificazione delle quantità eseguite su appositi libretti di misura.

Tali libretti devono essere firmati ad ogni aggiornamento dall'Operatore economico, il quale ha la facoltà di firmare anche con riserva. Qualora l'Operatore economico si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i libretti di misura, la SOGIN, dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano i libretti di misura; le misurazioni ivi riportate e gli importi maturati fanno piena fede nei confronti dell'Operatore economico.

La SOGIN si riserva la facoltà, in casi particolari, di iscrivere sui libretti delle misure quantità provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione approssimata delle attività eseguite.

10.4 CONTABILITA' DEI COMPENSI A FORFAIT

10.4.1 Norme contabili

Il prezzo a forfait è contabilizzato in quote percentuali così come stabilite nell'ordine, alle scadenze ivi fissate, previo accertamento, di norma in contraddittorio, degli eventi contrattualmente stabiliti.

Salvo in ogni caso quanto indicato nel paragrafo 10.1, qualora le dimensioni o la qualità di quanto fornito si dimostri inferiore a quello prescritto, ove SOGIN opti per l'accettazione, si applica un prezzo corrispondentemente ridotto rispetto al prezzo a forfait, mentre se la qualità o le dimensioni di quanto fornito risulti superiore, si applica il prezzo a forfait contrattuale.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



10.4.2 Procedura contabile

La SOGIN riporta nei libretti delle misure di cui al primo comma del paragrafo 10.3.2, con il procedere delle attività, le risultanze degli accertamenti sopra previsti.

10.5 REGOLARITÀ RETRIBUTIVA, CONTRIBUTIVA, PREVIDENZIALE, ASSICURATIVA E FISCALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

SOGIN subordina il pagamento del corrispettivo dell'appalto alla verifica, mediante l'acquisizione a sua cura del DURC, dell'avvenuto versamento da parte dell'Operatore economico dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori, nonché dell'esecuzione e del versamento delle ritenute fiscali, relativamente al personale dell'Operatore economico stesso e, in caso di subappalto, del personale dei Subappaltatori (cfr. art. 6 regolamento attuazione).

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rimanda a quanto già previsto al precedente paragrafo 7.2.2.

10.6 REGISTRO DI CONTABILITA'

Il registro di contabilità è aggiornato alle scadenze periodiche previste nell'ordine.

Le quantità annotate nei libretti di misura in conformità dei paragrafi 10.3 e 10.4, sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali.

Ogni aggiornamento del registro di contabilità, messo a disposizione dalla SOGIN presso i propri uffici, deve essere sottoscritto, in tutte le pagine, dall'Operatore economico, entro quindici giorni dall'invito della SOGIN. Contestualmente la SOGIN consegna all'Operatore economico copia dei documenti sottoscritti.

Nel registro di contabilità sono registrati anche gli eventuali importi relativi a revisione prezzi, sospensioni, compensi, penali ed agli altri eventuali addebiti comunque mossi dalla SOGIN.

Nel caso di mancata presentazione dell'Operatore economico entro il termine suddetto, si danno come accertate ed accettate le registrazioni fatte dalla SOGIN e l'Operatore economico decade dal diritto di far valere, in qualunque modo e tempo, riserve e/o richieste che ad esse si riferiscano.

Con la firma del registro di contabilità l'Operatore economico può emettere fattura per gli importi liquidabili secondo quanto stabilito nell'ordine.

10.7 PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti in acconto all'Operatore economico, nella misura massima del 95%, sono effettuati da SOGIN solo in base alle risultanze dei certificati di pagamento. Per nessun motivo vengono corrisposti all'Appaltatore altri acconti che non siano quelli sopra specificati, né viene accordato il versamento frazionato o comunque anticipato degli acconti medesimi.

L'emissione delle situazioni di avanzamento delle prestazioni e la liquidazione dei certificati di pagamento da parte di SOGIN non possono mai valere come accettazione della fornitura né delle quantità registrate, facendo fede a tal fine solo le risultanze dell'accettazione definitiva.

I pagamenti in acconto vengono effettuati con valuta fissa per il beneficiario al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



11 GARANZIE

11.1 GARANZIE SULLE PRESTAZIONI

L'Operatore economico garantisce che le prestazioni di quanto forma oggetto dell'ordine sono rispondenti a quanto precisato nell'ordine medesimo e documenti correlati, con le modifiche eventualmente concordate in sede di progettazione definitiva.

Per il calcolo di tali prestazioni vale quanto precisato nell'ordine.

La garanzia relativa alle prestazioni del macchinario termina, ove non diversamente stabilito nell'ordine, 24 mesi dopo l'effettivo Termine di Ultimazione.

Qualora il Termine di Ultimazione sia stato prorogato per cause non imputabili all'Operatore economico (magazzinaggi, sospensioni, ritardato inizio del montaggio, modifiche al programma cronologico ecc.), il periodo di garanzia decorre comunque dal termine effettivo di ultimazione.

I requisiti di cui sopra vengono verificati mediante la prova di collaudo. Pertanto le parti devono concordare in tempo utile metodi e sistemi da adottare nella prova di collaudo. Se la prova di collaudo dà esito favorevole, viene redatto, congiuntamente, un apposito verbale di collaudo; se invece, da tale prova risultasse che non tutti i suddetti requisiti sono soddisfatti, anche di ciò viene redatto verbale e l'Operatore economico ha l'obbligo di eseguire nel periodo di tempo in cui il macchinario è reso disponibile da parte della SOGIN, qualsiasi modifica necessaria a renderlo atto a soddisfare i requisiti richiesti. La SOGIN, in relazione all'entità delle modifiche, assegna all'Operatore economico il periodo per l'effettuazione delle modifiche stesse. Se, trascorso tale periodo, le prestazioni della fornitura non sono state riportate ai valori di garanzia, viene redatto un apposito verbale di collaudo e si applica quanto previsto al paragrafo 12.2.

Tutte le spese, incluse quelle relative alle eventuali varianti che, per effetto di quanto sopra, fosse necessario apportare ad altre parti dell'impianto, sono a carico dell'Operatore economico. Qualora durante il periodo di garanzia la fornitura oggetto dell'ordine non dovesse mantenere le prestazioni riscontrate nella prova di collaudo, salvo i casi di non corretto esercizio e di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali del macchinario, l'Operatore economico ha l'obbligo di eseguire tempestivamente nel periodo di tempo in cui il macchinario è reso disponibile dalla SOGIN, qualsiasi modifica necessaria a ripristinare le suddette caratteristiche e prestazioni.

11.2 GARANZIE SUL MACCHINARIO

L'Operatore economico garantisce la buona qualità dei materiali impiegati nella costruzione e nel montaggio nonché la corretta progettazione e la buona lavorazione di quanto forma oggetto dell'ordine nel suo insieme ed in tutte le sue parti componenti.

Durante il periodo di garanzia l'Operatore economico si impegna ad eseguire prontamente tutte le operazioni necessarie per smontare, riparare e rimontare, o fornire a nuovo in opera, se necessario, e collaudare, quelle parti che si manifestassero difettose per cattiva qualità di materiale o di lavorazione o per errata progettazione.

Per tutte le parti che siano state sostituite, riparate o comunque direttamente o indirettamente influenzate da tali operazioni, il periodo di garanzia si estende di 24 mesi a partire dalla data del termine di ultimazione della riparazione, sostituzione o modifica.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



Resta escluso ogni obbligo dell'Operatore economico per normale usura, errori di manovra, sovraccarico, prestazioni e sollecitazioni non rientranti nei limiti contrattuali, riconosciute cause di forza maggiore.

Tutte le spese, ivi incluse quelle relative alle eventuali varianti che per effetto di quanto sopra fosse necessario apportare ad altre parti dell'impianto, sono a carico dell'Operatore economico. Il periodo di garanzia relativo al macchinario ha la durata di cui al paragrafo 11.1, terzo comma. Il disposto di cui al quarto comma del paragrafo 11.1 si applica anche alla garanzia sul macchinario.

12 PENALITA'

12.1 PENALITA' PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

Qualora l'effettivo Termine di Ultimazione (TU) risultasse posteriore rispetto a quello contrattualmente fissato - eventualmente posticipato per effetto di proroghe o di modifiche di programma cronologico stabilite in conformità a quanto previsto ai paragrafi 8.3 e 8.4 - restano stabilite a carico dell'Operatore economico, per il semplice ritardo, le penalità previste nell'ordine.

Qualora i controlli funzionali e le prove di funzionamento non potessero essere soddisfacentemente completati per cause imputabili all'Operatore economico, rispettivamente entro il Termine di Approntamento ed il Termine di Ultimazione contrattuali di cui all'ordine - eventualmente posticipati per effetto di proroghe concordate- restano stabilite a carico dell'Operatore economico per il semplice ritardo, le stesse penalità previste al primo comma.

Per la valutazione delle penalità di cui ai precedenti commi si calcola il ritardo rispetto a ciascuno dei termini contrattuali di cui sopra e si applicano le penalità sopradette esclusivamente al ritardo maggiore.

L'ammontare massimo delle penalità per ritardo non potrà superare il 10% del prezzo base della fornitura. In caso di superamento di tale importo SOGIN si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La penale eventualmente dovuta per un ritardo di una fase, si cumula con quella eventualmente dovuta per un ritardo relativo ad un'altra fase.

12.2 PENALITA' PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI GARANTITE

Nel caso in cui la fornitura oggetto dell'ordine non soddisfacesse le prestazioni garantite di cui al paragrafo 11.1 vengono applicate all'Operatore economico le penalità previste nell'ordine.

12.3 AMMONTARE MASSIMO COMPLESSIVO DELLE PENALITA'

L'ammontare totale delle penalità per effetto dei ritardi e per mancato conseguimento delle prestazioni garantite, di cui ai paragrafi 12.1 e 12.2, non può superare in ogni caso il 10% del prezzo base dell'ordine. In caso di superamento di tale importo SOGIN si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'applicazione delle penalità non esime in alcun modo l'Operatore economico dall'osservanza di alcuno degli obblighi contrattuali e di legge.

Si precisa che le penalità di cui al presente paragrafo 12 sono dovute senza necessità di costituzione in mora dell'Operatore economico da parte della SOGIN.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



Resta impregiudicato il diritto di SOGIN al risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento dell'operatore Economico.

13 SOSPENSIONI

SOGIN in qualsiasi momento, può autorizzare o disporre con comunicazione in forma scritta, mediante lettera raccomandata, sospensioni temporanee di una o più fasi, o anche di tutte, delle attività oggetto dell'appalto ricorrendo le seguenti cause:

- a. comprovata forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle Pubbliche Autorità, che impediscano la utile prosecuzione dei lavori appaltati;
- b. mancato rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle competenti autorità, ove necessarie per l'esecuzione dell'appalto;
- c. cause di qualsiasi natura idonee a pregiudicare il buon andamento o la esecuzione a regola d'arte delle attività appaltate.

La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione.

L'Operatore economico deve, a decorrere da tale data, far cessare le relative attività lavorative lasciando immutata la consistenza dei cantieri e provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri medesimi, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per contratto su di lui incombono.

La ripresa delle attività deve essere richiesta da SOGIN con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata e deve avvenire non oltre il giorno ivi stabilito.

Nei predetti casi le sospensioni non danno diritto a compensi di sorta, spettando all'Operatore economico solo il differimento dei termini di ultimazione delle attività interessate o di singole fasi delle stesse, per un periodo corrispondente a quello della durata complessiva della sospensione.

14 CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO

14.1 CESSIONE DEL CREDITO

I crediti derivanti dall'esecuzione del contratto non sono cedibili a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, secondo comma c.c., salvo espressa autorizzazione scritta da parte di SOGIN.

I crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte del creditore, neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

La violazione di quanto disposto ai commi precedenti dà diritto a SOGIN di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., con conseguente diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Operatore economico.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



14.2 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

È fatto divieto all'Operatore economico di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi. Si applica l'art. 116 del codice.

Il mancato rispetto del divieto di cui al paragrafo precedente legittimerà SOGIN alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto di SOGIN al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

15 SCIoglimento del contratto

15.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIFFIDA AD ADEMPIERE

15.1.1 Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Operatore economico agli obblighi derivanti dall'appalto, SOGIN potrà agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

15.1.2 Risoluzione per difficoltà di esecuzione

In deroga a quanto previsto nel paragrafo precedente, ove si verificano difficoltà di esecuzione delle prestazioni, l'Operatore economico dovrà notificare a SOGIN la volontà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata che, pena la decadenza da ogni diritto, deve essere inviata entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento da parte di SOGIN delle imprevedibili difficoltà di esecuzione.

In tale caso di risoluzione l'Operatore economico ha diritto esclusivamente al pagamento, ai prezzi contrattuali, di quanto già eseguito e debitamente documentato al momento della risoluzione.

15.1.3 Clausola risolutiva espressa

La SOGIN ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata A/R con preavviso di 30 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nei casi disciplinati dalle presenti condizioni generali e nel protocollo di legalità sottoscritto in data 23 marzo 2011, da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni, anche nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di idoneità generale e speciale dell'Appaltatore e/o del Subappaltatore
- frode nell'esecuzione della fornitura;
- grave inadempimento alle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, o dal Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) riguardo ai modi e tempi di esecuzione relativamente alle forniture e montaggi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; in tal caso la violazione comporta anche la revoca dell'autorizzazione al subappalto;
- violazione delle prescrizioni di cui all'art. 118 del Codice nell'affidamento del subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- misura complessiva della penale superiore al 10% dell'importo complessivo presunto del contratto;
- inadempimento alle prescrizioni riguardanti gli "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari"; qualora le verifiche effettuate, anche in fase di esecuzione del lavoro, sulle dichiarazioni fornite dal contraente ai sensi dell'art. 90 del d.lgs n. 81/2008 e relativo allegato n. XVII, dovessero dare esito negativo, evidenziando la presenza di dichiarazioni mendaci.

15.1.4 Diffida ad adempiere

In caso di ritardo nell'adempimento da parte dell'Operatore economico rispetto al programma cronologico, come eventualmente modificato in sede contrattuale, o alle obbligazioni contrattuali, ovvero ancora alle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, dal Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), SOGIN si riserva in ogni caso il diritto di applicare l'art. 1454 del Codice Civile, diffidando espressamente per iscritto l'Operatore economico medesimo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 gg., decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà senz'altro risolto.

15.1.5 Effetti della risoluzione

Decorsi 30 gg. dalla data della comunicazione di risoluzione cui sopra, il contratto s'intenderà definitivamente risolto tra le parti ad ogni effetto di legge.

A decorrere da tale data, l'Operatore economico si impegna ad interrompere le attività oggetto della fornitura. In ogni caso, le attività saranno, comunque, considerate interrotte a partire da tale data.

SOGIN riconoscerà all'Operatore economico il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e debitamente documentate fino a tale momento.

Resta salvo, in ogni caso, per SOGIN, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del contratto.

15.2 RECESSO DAL CONTRATTO

15.2.1 Recesso ordinario

È facoltà di SOGIN, in ogni momento, di recedere dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c..

L'Operatore economico può invece recedere dal contratto solo quando si verificano le condizioni e le circostanze eventualmente esplicitamente previste nel Contratto, ovvero nelle presenti Condizioni Generali, con i limiti e secondo le modalità stabilite.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato alla controparte a mezzo di lettera raccomandata A/R.

A far tempo da tale data, l'Operatore economico si impegna ad interrompere le attività oggetto della fornitura. In ogni caso, le attività saranno, comunque, considerate interrotte a partire da tale data.

SOGIN riconoscerà all'Operatore economico il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e debitamente documentate fino a tale momento.

Qualora, in caso di recesso, non sia stato raggiunto il 75% dell'importo presunto dell'appalto, l'Operatore economico ha diritto, a tacitazione completa di ogni e qualsiasi pretesa, al compenso pari al 15% della differenza tra il suddetto limite del 75% e l'importo delle attività eseguite al momento della notifica della lettera di recesso.

15.2.2 Ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria dell'Operatore economico

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria dell'Operatore economico il contratto di appalto è risolto di diritto ai sensi del paragrafo 15.1.3.

Ove, tuttavia, il curatore od il commissario dichiarati di voler subentrare nel rapporto, SOGIN ha facoltà, qualora non intenda proseguire il rapporto contrattuale con la Curatela fallimentare o con il Liquidatore, di recedere dal contratto, comunicando tale intenzione al curatore o al commissario entro trenta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro. Nel caso in cui SOGIN decida di recedere dal contratto, la medesima riconoscerà alla Curatela fallimentare il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e debitamente documentate fino a tale momento.

16 NORMATIVA ANTIMAFIA E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 ADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Nei casi contemplati dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998, decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione da parte della Prefettura della richiesta di informazioni, è possibile procedere ai pagamenti in favore dell'Operatore economico o del Subappaltatore sotto condizione risolutiva all'esito delle risultanze delle verifiche in ordine alla sussistenza di cause ostative. In caso di esito positivo delle suddette verifiche il vincolo contrattuale è risolto ai sensi dell'art. 1456 cc..

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applica l'art. 11 del D.P.R n. 252/1998 ed il protocollo d'intesa sottoscritto in data 23 marzo 2011.

Il contratto è ritenuto valido esclusivamente nel caso della non sussistenza, a carico dei titolari o legali rappresentanti dell'Operatore economico e di quelli degli eventuali Subappaltatori, o delle relative persone giuridiche, di provvedimenti provvisori o definitivi di prevenzione o di atti e/o provvedimenti giudiziari emessi dalla Pubblica Amministrazione e/o dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi della normativa contro i fenomeni di associazione a delinquere e/o contro i fenomeni di criminalità organizzata così come anche stabilito dalla vigente normativa.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



In caso di mancanza o perdita dei suddetti requisiti da parte dell'Operatore economico o dei subappaltatori, i relativi contratti sono risolti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.. In tali casi, all'applicazione della presente clausola risolutiva espressa, consegue l'estromissione dell'Operatore economico a cui le informazioni si riferiscono, previa messa in sicurezza dei luoghi.

In caso di perdita dei suddetti requisiti da parte di eventuali Subappaltatori, l'Operatore economico si impegna alla loro immediata sostituzione con altri Subappaltatori che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Committente. La mancata osservanza della predetta sostituzione o il ritardo oltre il termine di giorni trenta consecutivi dall'accertamento della perdita dei requisiti stessi costituisce clausola risolutiva del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.

L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente alla SOGIN ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Operatore economico è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente alla SOGIN, se sono intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto variazioni della composizione azionaria di entità superiore al 2% rispetto alla comunicazione iniziale. Tale obbligo sussiste anche nei confronti delle imprese mandanti nel caso di associazione temporanea d'impresa e delle imprese facenti parte di un consorzio.

L'obbligo di comunicare alla SOGIN quanto sopra dovrà essere imposto dall'Operatore economico ad eventuali subcontraenti.

La comunicazione dovrà essere fornita, ove anche non fossero intervenute variazioni, almeno con cadenza annua.

In tale caso SOGIN richiederà nuove informazioni/certificazioni antimafia.

La mancata risposta da parte dell'Operatore economico ad una formale richiesta circa la sussistenza dei requisiti indicati in tale norma costituisce parimenti clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

In particolare, l'Operatore economico, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc., si obbliga a rispettare le seguenti clausole, per come predisposte nel protocollo di legalità:

“1. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso alla SOGIN, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione delle forniture, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione delle forniture;

“2. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla SOGIN, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc.);

“3. La sottoscritta impresa si impegna ad allegare al contratto, in conformità con quanto dichiarato in sede di offerta, il 'piano di affidamento' con l'indicazione degli Operatori economici (ragione sociale, sede legale, n. iscrizione al registro delle imprese, Partita Iva e codice fiscale, importo dei contratti) a cui intende affidare l'esecuzione delle forniture, o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara ed è

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



consapevole che -in caso contrario- tali subappalti non saranno consentiti. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo pena l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto o sub-contratto;

“4. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico della impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte di SOGIN, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

“5. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, ed il relativo sistema sanzionatorio, in caso di informazioni atipiche di cui all'art. 10, comma 9, del d.P.R. n. 252/98, per le quali SOGIN è obbligata alla valutazione ai fini del gradimento dell'affidatario del contratto, del sub-appaltatore ai sensi dell'art. 11, comma 3 del d.P.R. n. 252/98;

L'Operatore economico si impegna, altresì, a fornire tutti i dati di cui all'allegato 4 del d.lvo n. 490/1994, come integrati dall'art. 5 del protocollo di legalità, relativi alle società e imprese subappaltatrici interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dei lavori, nonché ad inserire nei relativi contratti una clausola di accettazione del regime sanzionatorio previsto dallo stesso protocollo di legalità, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di SOGIN nei casi di clausola risolutiva espressa e la facoltà di risoluzione o di revoca nelle ipotesi di informazioni atipiche.

16.2 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore economico ed i subappaltatori si impegnano ad assumere e ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto e nell'esecuzione dello stesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. L'eventuale inadempimento agli obblighi suddetti costituisce motivo di risoluzione ex art. art. 1456 c.c., fermo il diritto di SOGIN al risarcimento dei danni subiti.

L'Operatore economico si obbliga, inoltre, a far sì che negli eventuali contratti di subappalto/subfornitura o comunque sottoscritti con tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto del contratto, sia previsto l'obbligo per i subappaltatori o subcontraenti di adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto e nell'esecuzione dello stesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, pena la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno nei confronti della SOGIN.

L'Operatore economico si obbliga, altresì, pena la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto in caso di inadempimento a tali disposizioni e fermo il diritto al risarcimento del danno nei confronti

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



della SOGIN, a trasmettere tempestivamente a quest'ultima tutti i contratti di cui al precedente periodo, onde consentire a SOGIN stessa i controlli che riterrà opportuni.

17 ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE

Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, le eventuali controversie derivanti dal contratto saranno definite mediante accordo bonario, ai sensi dell'art. 240 del codice. Tutte le altre controversie, derivanti o connesse con l'applicazione, l'esecuzione, l'interpretazione e l'annullamento del contratto d'appalto, saranno deferite, in deroga all'art. 19 del c.p.c., ai sensi dell'art. 28 del c.p.c. medesimo, alla competenza del Foro di Roma, salvo che non sia diversamente indicato nel Contratto o Lettera d'Ordine.

18 LEGGE APPLICABILE

Il Contratto di appalto è regolato dalla legge italiana, salvo che sia stabilito diversamente nel medesimo.

19 TRATTAMENTO DATI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali che sono acquisiti nell'ambito dell'affidamento dei contratti di appalto di forniture, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea, per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, nonché per attività di promozione di forniture commerciali, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore al termine di prescrizione ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati mentre l'acquisizione dei dati relativi alla finalità di promozione delle forniture commerciali è facoltativa;
- l'Operatore economico ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano la stessa, i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

L'Operatore economico autorizza la SOGIN ad effettuare riprese cine/fotografiche anche durante lo svolgimento delle attività oggetto della fornitura per motivi collegabili alla sicurezza, ambiente e qualità, nel quale sia coinvolto il personale legato a tali attività. Inoltre l'Operatore economico è informato che nelle proprietà SOGIN è operativo un sistema di vigilanza con telecamere operativo H24.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è Sogin S.p.A. con sede in Via Torino 6 - 00184 Roma.

DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore economico dichiara di avere letto tutte indistintamente le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e di avere, in particolare,

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



soffermato la sua attenzione sul disposto dei seguenti articoli, sui quali esprime specificamente la sua approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile:

- 2.3 QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
- 2.5 ASSICURAZIONI
- 2.6 PRETESE DI TERZI
- 2.8 RISERVATEZZA
- 2.9.1 Variazioni apportate da SOGIN
- 2.9.2 Variazioni apportate dall'Operatore economico
- 4 SUBAPPALTO
- 4.1 RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO PER I SUBAPPALTI
- 5.3 SORVEGLIANZA
- 5.4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CURA DELL'OPERATORE ECONOMICO
- 5.6 SPEDIZIONE E CONSEGNA
- 6.2.1 Trasporto eseguito dall'Operatore economico
- 6.3 DEPOSITO IN MAGAZZINO
- 7.2.1 Generalità
- 7.2.2 Trattamento economico del personale e verifica regolarità contributiva (DURC)
- 7.3.1 Impianti di cantiere e opere provvisionali
- 7.3.3 Movimentazioni, immagazzinamenti e depositi
- 7.3.4 Soggezioni particolari
- 7.3.5 Custodia
- 7.3.6 Pulizia
- 7.3.8 Incolumità delle persone ed infortuni
- 7.4.2 Consegna delle aree
- 7.4.3 Osservazioni dell'Operatore economico in merito alle consegne
- 7.4.4 Comunicazioni
- 7.4.5 Costatazioni in contraddittorio
- 7.5.1 Riserve
- 7.5.2 Cauzione
- 7.6 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI
- 7.12 COLLAUDO
- 8.3 DIFFERIMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI
- 8.5 DIVIETO ALL'OPERATORE ECONOMICO DI SOSPENDERE O RALLENTARE LE ATTIVITA'
- 8.6 ESECUZIONE IN DANNO
- 9.2 REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI
- 9.3 VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI
- 10.1 GENERALITA'
- 10.2.1 Materiali
- 10.2.2 Opere
- 10.6 REGISTRO DI CONTABILITA'
- 11 GARANZIE
- 11.1 GARANZIE SULLE PRESTAZIONI
- 11.2 GARANZIE SUL MACCHINARIO
- 12 PENALITA'
- 12.1 PENALITA' PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI
- 12.2 PENALITA' PER MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI GARANTITE
- 12.3 AMMONTARE MASSIMO COMPLESSIVO DELLE PENALITA'
- 13 SOSPENSIONI
- 14 CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture	Elaborato GE GG 00152
	Revisione 01



- 14.1 CESSIONE DEL CREDITO
- 14.2 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO
- 15.1.2 Risoluzione per difficoltà di esecuzione
- 15.1.3 Clausola risolutiva espressa
- 15.1.4 Diffida ad adempiere
- 15.2.1 Recesso ordinario
- 15.2.2 Ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria dell'Operatore economico
- 16 NORMATIVA ANTIMAFIA E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- 16.1 ADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI DI LEGGE
- 16.2 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- 17 ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE
- 19 TRATTAMENTO DATI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore economico dichiara infine di accettare che la conservazione e la custodia dell'originale del contratto e di tutti gli atti successivi richiesti dalla gestione del contratto stesso siano effettuate da parte di SOGIN.